

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 295**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 aprile 2016)**

---



*Il Ministro  
per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D193/16

Roma, 15 aprile 2016

*Gentile President,*  
trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2016.

*Cori adute*

Maria Elena Boschi

-----  
Sen.  
Grasso Pietro  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
ROMA

*Ⓟ*

## Relazione Illustrativa

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva del 16 aprile 2014 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.**

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati introduce una significativa riforma della vigente disciplina della revisione legale, peraltro di recente promulgazione, in quanto varata dall'Unione Europea nel 2006 e recepita in Italia nel 2010. Le ragioni del nuovo intervento riguardano la necessità di rinforzare quanto più ampiamente possibile gli strumenti utili a prevenire le crisi finanziarie, specialmente di carattere sistemico, attraverso presidi adeguati della veridicità ed affidabilità dei bilanci. Tra tali strumenti, è stato ritenuto di essenziale importanza un adeguato livello qualitativo della revisione legale in tutto il territorio dell'Unione e dello Spazio Economico Europeo, nonché un maggiore rigore nei requisiti di indipendenza dei revisori e delle società di revisione legale nei confronti delle società revisionate. La necessità di assicurare maggiore rigore ed uniformità della disciplina nei riguardi degli Enti di interesse pubblico – che dispiegano un particolare impatto sui mercati finanziari – ha suggerito all'Unione Europea di stralciare dalla direttiva le disposizioni che li riguardano e di accorparle nel Regolamento del Parlamento e del Consiglio (CE) del 16 aprile 2014, n. 537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

Tratto fondamentale della riforma è pertanto la duplicità delle fonti di riferimento, consistenti nella disciplina della direttiva che è di carattere generale, da recepire nei consueti margini di discrezionalità concessi agli Stati Membri, e nella disciplina di carattere speciale introdotta dal menzionato regolamento che riguarda unicamente i revisori legali e le società di revisione legale degli Enti di interesse pubblico.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato per il 17 aprile 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.



I criteri osservati nella predisposizione dello schema di provvedimento normativo sono quelli dettati dalla legge 12 dicembre 2012, n. 234, concernente le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, con particolare riguardo agli articoli 29 e seguenti del Capo VI recante adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. In particolare, si è tenuto conto dell'articolo 32, comma 1, lett. e), secondo cui all'attuazione delle direttive o di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato. La Direttiva 2014/56/UE non comporta, in effetti, alcun ampliamento della disciplina della revisione varata nel 2006, come evidenziato dagli obiettivi sinteticamente enunciati nel preambolo (1) e consistenti, in continuità con il diritto vigente, nel perseguimento dell'ulteriore armonizzazione e della maggiore certezza circa gli obblighi gravanti sui revisori e sulle società di revisione. Tra tali obiettivi, inoltre, risulta il rafforzamento dell'indipendenza e dell'obiettività nello svolgimento degli incarichi di revisione. La Direttiva si preoccupa, infine, di assicurare, altresì, maggiore omogeneità in relazione ai principi di revisione, che debbono essere rigorosamente osservati dai professionisti e che racchiudono le procedure tecniche proprie dell'attività.

Si evidenzia che il Legislatore europeo, anche quando si preoccupa di rafforzare la vigilanza dell'Autorità pubblica sui revisori legali e sulle società di revisione legale, opera in sostanziale continuità con le previsioni dell'originaria Direttiva 2006/43/CE, che imponeva agli Stati Membri di garantire l'indipendenza delle Autorità preposte al controllo pubblico. In altri termini, la Direttiva 2014/56/UE tende a mettere in grado le Autorità degli Stati Membri di rilevare e prevenire la violazione delle disposizioni applicabili in materia di revisione legale.

L'intervento del Legislatore europeo, pertanto, non attrae nell'ambito della Direttiva 2006/43/CE fattispecie ad essa precedentemente estranee, né amplia l'ambito soggettivo della revisione legale – ambito peraltro sottratto all'originaria Direttiva 2006/43/CE – né, infine, individua nuove fattispecie da assoggettare alla disciplina del rapporto tra revisore, soggetto revisionato o Autorità competenti. Complessivamente, con il provvedimento che si recepisce, non si modifica l'impostazione dell'impianto normativo, ma si rafforza la disciplina vigente sotto i profili citati: deontologia, indipendenza, armonizzazione, osservanza dei principi di revisione, nonché efficacia ed effettività dell'impianto sanzionatorio. Sotto il profilo della deontologia, del segreto



professionale e dell'indipendenza, la Direttiva 2006/43/CE era, in effetti, già ispirata ai principi professionali elaborati dai maggiori organismi internazionali competenti in materia che, coerentemente, il Legislatore del decreto legislativo 39 del 2010 aveva sintetizzato nell'articolo 10. In tale solco, la Direttiva 2014/56/UE, modificando gli articoli 22 e seguenti, eleva al grado di disposizione normativa le parti essenziali di detti principi professionali. Conseguentemente, le citate disposizioni di cui agli articoli 22 e seguenti risultano caratterizzate da un notevole grado di dettaglio che, riducendo i margini di discrezionalità possibili nel recepimento, conseguono un importante obiettivo di armonizzazione e chiarezza del quadro degli obblighi e degli adempimenti che il revisore è tenuto ad osservare prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incarico professionale. Gli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 39 del 2010, riflettono, nello schema di provvedimento in esame, le scelte del Legislatore europeo.

Analoghe considerazioni possono svolgersi nei riguardi del rapporto tra soggetti vigilati e Autorità vigilanti. L'originaria direttiva 2006/43/CE, nel riconoscere e valorizzare il ruolo che la professione tradizionalmente aveva svolto nei compiti di formazione, gestione e controllo dei revisori, poneva comunque dei limiti tendenti a garantire l'imparzialità e l'obiettività propri dell'Autorità pubblica. La Direttiva in discorso rafforza la centralità dell'Autorità pubblica, pur senza escludere un ruolo alle organizzazioni competenti nella materia della revisione. È sempre ammessa, per esempio, la possibilità della delega a favore di enti pubblici o privati, in possesso di determinati requisiti e sempre alla condizione che all'Autorità competente sia riservato il potere di revocarla quando ne ricorra la necessità. È indicativa, al riguardo, la nuova formulazione dell'articolo 32, par. 3 della Direttiva 2006/43/CE, secondo cui l'Autorità competente è diretta da persone esterne alla professione che debbono essere selezionate secondo una procedura di nomina indipendente e trasparente. Inoltre, ai sensi della medesima previsione, anche qualora sia affidato ai professionisti lo svolgimento di compiti specifici o si ricorra all'assistenza di esperti, né i professionisti né gli esperti possono partecipare ai processi decisionali dell'autorità competente. Tale complesso quadro previsionale è riflesso negli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 39 del 2010, concernenti il controllo della qualità, che il presente schema intende rafforzare e rendere maggiormente efficiente, corrispondentemente alla Direttiva di cui trattasi.

Infine, sempre in continuità con il regime precedente, è ulteriormente precisato il processo di adeguamento e immissione dei principi professionali in materia di revisione nell'ordinamento interno.

In aderenza al disposto dell'articolo 32, comma 1, lett. e), della legge n. 234 del 2012, sulla base delle esperienze maturate nell'attività di vigilanza negli ultimi anni, sono state apportate le



necessarie modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 39 del 2010, al fine di rendere la disciplina funzionale al migliore assolvimento dei compiti imposti dal Legislatore europeo.

Si deve anche evidenziare che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, modificato alla luce delle previsioni del presente schema, conferma l'assetto vigente nella ripartizione delle competenze tra Ministero dell'economia e delle finanze e Consob. Tale ripartizione è confermata nel presupposto che l'articolo 32 della direttiva 2006/43/CE, come modificato dalla direttiva 2014/56/UE, facendo riferimento ad Autorità con responsabilità finale in materia di revisione legale in modo non pienamente chiaro, ammetta l'esistenza di due Autorità distinte (Ministero dell'economia e delle finanze e Commissione nazionale per le società e la borsa) cui fanno capo precise responsabilità in materia, rispettivamente, di revisione legale sugli enti diversi dagli enti di interesse pubblico e sugli enti di interesse pubblico.

Nel seguito si procede ad esaminare in dettaglio le modifiche ed integrazioni del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

All'articolo 1, che raccoglie preliminarmente le definizioni utilizzate nel provvedimento, è stata iscritta la lettera *c-bis*), riguardante gli enti sottoposti al regime intermedio di cui all'articolo 19-bis, ovvero quegli enti che, pur espunti dall'elenco degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16, si ritiene comunque opportuno assoggettare ad alcune delle disposizioni più rigorose che il regolamento prevede per enti di interesse pubblico. In tal modo, è introdotta una ulteriore categoria di soggetti (gli enti assoggettati a regime intermedio), cui si applica non soltanto il regime generale previsto dalla direttiva, ma un corpo di disposizioni attenuato rispetto al regime speciale previsto per il enti di interesse pubblico.

In stretta aderenza alle modifiche della direttiva 2014/56/UE, si prevede di modificare le lettere d) e o) riguardanti rispettivamente, la società e il revisore di un paese terzo. Le nuove definizioni di ente di revisione e di revisore di un paese terzo non includono l'ente o il revisore iscritto nel registro di uno Stato Membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Il nuovo contorno della definizione di ente di revisione e revisore di un Paese terzo esclude quei revisori che abbiano ottenuto l'abilitazione presso uno Stato Membro, sottraendoli altresì al regime dell'equivalenza.



Con la lett. f-bis) è introdotta la definizione dei principi di revisione internazionale (ISA *International Standards on Audit*), che riflette gli aggiornamenti della direttiva 2014/56/UE. Quest'ultima non soltanto ha definito principi professionali di riferimento ai fini della revisione legale quelli emanati dall'*International Federation of Accountants* (IFAC), cui peraltro la pratica internazionale fa costante riferimento, ma ha espressamente incluso il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC1), eliminando ogni dubbio circa l'appartenenza di detto principio al corpo degli ISA.

Alla lett. g) è precisato che il registro è tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la lett. h), concernente la relazione di revisione legale, si fa un rinvio all'articolo 14, eliminando la definizione secondo cui la relazione stessa è il documento nel quale è espresso il giudizio sul bilancio. Infatti, le originarie disposizioni dell'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE riguardanti la relazione sono state profondamente modificate dalla direttiva 2014/56/UE e di conseguenza non è sufficiente definire la relazione il documento nel quale è espresso un giudizio sul bilancio.

Viene altresì precisata la definizione di responsabile dell'incarico di revisione alla lett. i).

Con la lett. i-bis) è inserita la definizione di responsabile chiave della revisione, con il quale si intende il responsabile dell'esecuzione dell'incarico o, se si tratta di un incarico su un bilancio consolidato, i responsabili dell'esecuzione della revisione sul bilancio consolidato e sui bilanci del gruppo.

Alla lett. l) la definizione di rete viene rettificata, tenendo conto che la versione italiana della direttiva 2006/43/CE contiene un errore materiale. In particolare, il testo in tutte le altre lingue ufficiali dell'Unione Europea – che fanno fede come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia – utilizzano la congiunzione <<o>> e non la congiunzione <<e>> in relazione al requisito della condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualità. La correzione dell'errore materiale consente non soltanto l'allineamento del testo italiano allo spirito e alla lettera delle altre versioni ufficiali della direttiva, ma anche ai principi professionali di etica e indipendenza e soprattutto impedisce un allentamento del concetto di rete tale da ridurne significativamente l'efficacia ai fini di parametro per valutare l'indipendenza del revisore legale.

Alla lett. m), il testo italiano della direttiva 2006/43/CE è stato poi modificato sostituendo la locuzione <<dei conti annuali o dei conti consolidati>> con la più appropriata <<del bilancio d'esercizio o consolidato>>.



La definizione di piccola impresa corrisponde alla definizione adottata dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, concernente il recepimento della direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio.

Le lettere u) e v) introducono le definizioni di Stato Membro di origine e ospitante, utilizzate nel provvedimento.

L'articolo 2, comma 4, nell'elencare i requisiti delle imprese che possono chiedere l'iscrizione al registro della revisione legale, menziona, alla lett. g) che viene appositamente inserita, l'abilitazione presso un altro Stato Membro.

In merito al tirocinio di cui all'articolo 3, alla lett. b) è eliminato l'avverbio <<almeno>> in riferimento a <<triennale>>. La locuzione <<almeno triennale>> infatti, è appropriata quando utilizzata dalla direttiva, che lascia un margine di discrezionalità agli Stati Membri, ma non nella legislazione nazionale, che deve determinare con precisione la durata del tirocinio. Alla successiva lett. c), è introdotto un limite massimo ai tirocinanti che il revisore legale può accettare per lo svolgimento del tirocinio. La necessità di tale limite è legata all'esigenza di responsabilizzare sia i professionisti che i tirocinanti in tale periodo formativo, al quale la legislazione europea assegna un ruolo fondamentale di maturazione e contatto con l'esperienza professionale. È invece evidente che l'accettazione di un numero illimitato di tirocinanti potrebbe rendere una fase soltanto formale, priva del contatto effettivo con compiti relativi a uno o più incarichi. Il limite vale soltanto per i revisori persone fisiche e non per le società di revisione, che abitualmente hanno sia l'interesse che le strutture idonee a seguire effettivamente i tirocinanti accolti. È caratterizzata dalle medesime finalità la disciplina del tirocinio introdotta alla lett. d), concernente l'obbligo del tirocinante alla collaborazione nonché la responsabilità del revisore qualora non sia garantita l'effettività del tirocinio.

Infine, il comma 1-bis risponde all'esigenza, vivamente sentita nell'ambito della professione, di anticipare lo svolgimento del tirocinio, il quale, essendo per previsione della direttiva di durata triennale, a fronte dei diciotto mesi previsti per l'ammissione all'esame di Stato per dottori commercialisti ed esperti contabili (peraltro anticipabili), potrebbe penalizzare la scelta di svolgere l'attività di revisione legale. La modalità della convenzione con il Ministero dell'istruzione è mutuata dal vigente ordinamento che regola l'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.





Le integrazioni al comma 4, infine, completano un quadro volto alla responsabilizzazione del revisore legale che accetta uno o più tirocinanti. In tale quadro, si tende a garantire che le relative attività professionali diventino effettivo campo di applicazione delle conoscenze teoriche da parte dei relativi tirocinanti. Per questa ragione, quindi, le attività ed i compiti svolti nel tirocinio devono essere attestati e sottoscritti dal revisore, anche in modo da consentire alla Amministrazione vigilante un controllo incrociato con le informazioni contenute nel registro o acquisite da altre Amministrazioni, nonché l'eventuale applicazione delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

All'articolo 4 si prevede che l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale sia bandito almeno una volta l'anno, modificando la disposizione vigente secondo cui tale frequenza deve essere di almeno due volte l'anno. Infatti, tenuto conto dell'impegno richiesto all'Amministrazione vigilante per l'organizzazione di un esame nazionale e della scarsità di risorse a disposizione, non è realistico ipotizzare che l'obbligo di bandire l'esame almeno due volte l'anno possa essere rispettato.

Il comma 3-bis prevede anche che il tirocinante possa essere esonerato dal sostenere una o più prove nelle materie che hanno formato oggetto di un esame universitario superato positivamente. Con tale previsione si vuole perseguire una maggiore integrazione tra periodo di studio universitario e preparazione alla professione, a vantaggio di una più efficace gestione del percorso di accesso da parte dell'aspirante professionista e sul modello di quanto già previsto per l'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti.

L'articolo 5 innova il sistema della formazione continua già previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Innanzitutto, è previsto che il nucleo fondamentale di materie oggetto della formazione continua deve essere specificatamente attinente alla revisione legale e, in tale ambito, ai principi professionali, che costituiscono il nucleo fondamentale dell'attività. In tal modo si ritiene di perseguire la finalità principale della direttiva, ovvero la qualificazione professionale e l'elevata qualità nello svolgimento degli incarichi.

Tra i canali attraverso i quali si prevede di attivare un'offerta formativa, sono contemplati al comma 3 lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, i soggetti convenzionati dotati di adeguate caratteristiche, nonché, al comma 10, i soggetti destinatari di apposita delega dopo essere stati individuati mediante procedure selettive.



Oltre alla delega, può essere riconosciuta l'equivalenza con la formazione erogata da altri ordini professionali.

L'articolo 5-bis prevede un'apposita disciplina per la formazione in materia di controllo della qualità, da emanare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto altresì, in relazione al personale dipendente delle Amministrazioni vigilanti, che possano essere queste ultime a garantire la formazione necessaria in tale attività.

L'articolo 6, comma 2, nel prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze disponga la cancellazione dal registro dell'iscritto che sia privo dei requisiti per l'abilitazione, delinea altresì il procedimento finalizzato alla cancellazione stessa. Rispetto alla formulazione vigente, non è previsto che l'interessato, in seguito alla comunicazione del Ministero e prima della cancellazione, sia comunque ulteriormente sentito. Infatti, tale previsione duplicherebbe inutilmente la fase della comunicazione, senza aggiungere solide garanzie nei riguardi dell'interessato. Gli elementi essenziali sulla base dei quali l'Amministrazione dispone l'eventuale cancellazione, sono infatti stati già comunicati dall'interessato e la relativa valutazione non comporta, da parte dell'Amministrazione, particolari margini di discrezionalità.

L'articolo 7, alla lett. d-bis) innova il contenuto informativo del registro, prevedendo l'obbligo della posta elettronica certificata per gli iscritti al registro. Tale obbligo è volto a rendere più economico ed efficace il flusso delle comunicazioni da e verso il registro, nonché ad adeguare il revisore legale agli obblighi già previsti dalla legislazione vigente per tutti gli altri professionisti. Inoltre, con la lett. f) si prevede di richiedere all'iscritto e di mantenere tra il contenuto informativo del registro l'eventuale iscrizione in registri di altri Stati Membri.

All'articolo 8, la distinzione tra revisori attivi e inattivi è sostituita da quella tra le sezioni A (chi svolge incarichi di revisione legale) e B (chi è abilitato in seguito all'iscrizione al registro ma non svolge concretamente incarichi di revisione legale) del registro. A questi ultimi sarebbe consentito lo svolgimento di attività professionali diverse dalla revisione legale, quali incarichi sindacali, perizie o attestazioni previste dal codice civile, senza i dubbi evocati dalla precedente terminologia. Viene meno, sostanzialmente, la previsione di un apposito percorso di abilitazione ai fini del passaggio dalla sezione che include chi non svolge incarichi a quella che comprende i titolari di incarichi. Ciò è legato anche all'obbligo di formazione continua che è imposto alla



generalità di tutti gli iscritti al registro, indipendentemente dalla titolarità di incarichi. Tenuto conto che gli iscritti che non intendessero osservare gli obblighi di formazione o pagare il contributo di iscrizione in quanto privi di incarichi, hanno la possibilità di cancellarsi e successivamente di reinscrivere, si evidenzia che l'assoggettamento di tutti gli iscritti a obblighi di formazione è condizione indispensabile per la necessaria qualificazione professionale del registro, perseguita dalla direttiva europea e attualmente non in linea con il livello di qualificazione professionale che caratterizza i registri degli altri Stati Membri. Si sottolinea, poi, che l'individuazione dei soggetti che popolano l'una o l'altra sezione avverrebbe secondo il comma 1 sulla base dell'incrocio con altre banche dati pubbliche esistenti, anche in ottica di semplificazione degli adempimenti. In altri termini, ai revisori non sarebbe più richiesto di comunicare dati già disponibili, o facilmente rintracciabili, presso altre Pubbliche Amministrazioni, riducendo gli oneri amministrativi complessivamente posti a loro carico.

In merito all'emanazione dei principi di deontologia e scetticismo professionale disciplinata dall'articolo 9, viene modificato il procedimento, eliminando la previsione del decreto del Ministro e attribuendo la competenza all'adozione dei principi all'Amministrazione, trattandosi sostanzialmente di linee guida tecniche, elaborate peraltro con il contributo determinante delle associazioni e ordini professionali. Ciò soprattutto è necessario a garantire tempi di emanazione e aggiornamento dei principi rapidi e adeguati, in risposta agli aggiornamenti professionali emanati dall'IFAC, che si susseguono con frequenza tale da richiedere un pronto e quasi continuo processo di modifica dei principi. Inoltre, si prevede di non coinvolgere la competenza del Ministero della giustizia, atteso che tale Amministrazione non svolge effettivi compiti di vigilanza sui revisori legali.

I commi 3 e 4 aggiornano le previsioni in materia di deontologia ed etica con il concetto di scetticismo professionale, la cui importanza per lo svolgimento della revisione legale è sottolineata dalla direttiva 2014/56/UE. Lo scetticismo professionale, in sostanza, risponde all'esigenza di proceduralizzare l'obbligo del controllo e di estenderlo a qualsiasi tipo di informazione che possa influenzare il giudizio finale sulla veridicità ed affidabilità del bilancio di esercizio o consolidato.

L'articolo 9-bis, concernente la riservatezza e il segreto professionale, impone ai revisori legali appositi obblighi in tale senso, in relazione alle informazioni acquisite durante l'attività e anche oltre la cessazione della stessa. Si prevede inoltre che l'accesso alle informazioni è consentito, da



parte del revisore uscente, al revisore che subentra. È altresì fatta salva la possibilità di trasferimento delle informazioni all'interno di un gruppo, coerentemente alla responsabilità del revisore della capogruppo e alle esigenze poste alla base di una attività di revisione adeguata dei gruppi. Per quanto riguarda il caso di società emittenti valori mobiliari in paesi terzi, il revisore può trasferire le carte di lavoro all'Autorità competente alle condizioni previste dal presente provvedimento.

L'articolo 10, al comma 1-bis, precisa, in aderenza alla direttiva, il periodo in cui deve essere rispettato il requisito dell'indipendenza, che non coincide con il bilancio sottoposto a revisione, ma riguarda altresì il periodo in cui, terminato l'esercizio, è completata l'attività di revisione relativa a quel bilancio. Il comma 1-ter richiede al revisore l'adozione delle misure necessarie a garantire la propria indipendenza dai conflitti di interessi di qualsiasi genere. Si evidenzia che è soppresso il comma 13 dell'articolo 10, in quanto l'estensione della rete è di competenza dei principi professionali. Anche per facilitare l'armonizzazione sia con gli altri Stati Membri che con i paesi terzi, è opportuno evitare la sovrapposizione tra l'estensione di rete definita dai principi professionali e l'estensione definita con regolamento, come originariamente previsto dal soppresso comma 13. Inoltre, si cita la convenzione tra il Ministero dell'economia e gli ordini professionali in quanto è soppresso l'articolo 12 nel quale era contemplata detta convenzione.

Infine, il nuovo comma 13, nel recepire l'articolo 22, par. 5, della Direttiva disciplina il divieto di ricevere regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.

L'articolo 10-bis concerne l'attività di valutazione dei rischi per l'indipendenza, che deve precedere l'avvio della revisione legale. In particolare, ai sensi del presente articolo, il revisore è obbligato a documentare la propria indipendenza o, eventualmente i possibili rischi ai quali potrebbe essere soggetto, le contromisure e le risorse a disposizione.

Gli articoli 10-ter e 10-quater riguardano rispettivamente l'organizzazione interna e l'organizzazione del lavoro del revisore legale. Si tratta di previsioni dettagliate della direttiva, che lasciano poco margine alla discrezionalità del recepimento, ma che è comunque opportuno riprodurre nel provvedimento che assicura il recepimento in modo tale da prevenire qualsiasi dubbio in merito all'effettività e applicabilità.



L'articolo 10-quinquies concerne la revisione del bilancio consolidato e la responsabilità del revisore, che è piena per quanto riguarda la relazione di revisione e la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno. Per questa ragione, il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da altri revisori legali e la documentazione detenuta deve consentire all'autorità competente un efficace esame del lavoro svolto. Il medesimo articolo, al comma 3, disciplina il consenso dei revisori legali al trasferimento della documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato. Al comma 4, sono previste anche le misure che il revisore del gruppo può adottare, al fine di rendere possibile ed effettivo il proprio lavoro. I successivi commi dell'articolo 10-quinquies disciplinano l'intervento e la collaborazione tra le Autorità vigilanti in relazione al flusso di informazioni scaturenti dalla revisione del gruppo e del bilancio consolidato.

L'articolo 11 è riformulato per tenere conto delle modifiche apportate dalla direttiva 2014/56/UE all'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE. In particolare, in detto articolo è fatto espresso riferimento ai principi di revisione internazionali o ISA (*International Standards on Auditing*) e all'ISQC1 (*International Standard on Quality Control 1*) che divengono pertanto principi obbligatori per lo svolgimento della revisione legale. Tali principi possono essere oggetto, mediante la medesima procedura prevista per l'adozione, di apposite integrazioni in funzione di specifiche esigenze dell'ordinamento nazionale.

L'articolo 12 del vigente decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 è soppresso, in quanto la previsione si porrebbe in contrasto con l'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE, come modificato dalla direttiva 2014/56UE, laddove si contemplano espressamente i principi di revisione internazionali quali principi professionali obbligatori per i revisori che svolgono un incarico di revisione legale ai sensi della direttiva 2006/43/UE e degli atti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la convenzione tra le associazioni e gli ordini professionali e il Ministero dell'economia e delle finanze, la stessa è prevista negli articoli che riguardano, rispettivamente, i principi di etica, indipendenza e revisione. Si evidenzia che i principi professionali internazionali, emanati dall'IFAC, includono un codice etico (*Code of Ethics*) che racchiude sia i principi di etica e deontologia che quelli di indipendenza.

L'articolo 13, comma 2-bis vieta la limitazione della scelta del revisore legale da parte dell'assemblea a categorie o elenchi, sanzionandosi tale fattispecie con la previsione di nullità.



Il comma 9 del medesimo articolo 13 riconosce agli azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale degli enti di interesse pubblico e alla Autorità vigilante la facoltà di adire il tribunale per la revoca del revisore in presenza di giustificati motivi.

L'articolo 14 provvede a disciplinare la relazione di revisione in conformità all'articolo 29 della direttiva 2006/43/Ce, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE. In sintesi, le modalità di predisposizione e i contenuti della relazione sono sottratti, mediante le richiamate disposizioni della direttiva, al piano dei principi professionali o comunque della prassi e del giudizio dei revisori e ricondotti a quello delle norme primarie. La finalità è quella di armonizzare l'impianto della relazione. Gli aspetti fondamentali che caratterizzano la relazione nella riforma della Unione Europea sono il riferimento al quadro normativo applicabile e alla continuità aziendale.

L'articolo 15 conferma il regime della responsabilità prevedendola in caso di inadempimento oppure per fatti illeciti.

All'elenco di cui al vigente articolo 16, concernente gli enti di interesse pubblico, sono espunti gli enti diversi da banche, assicurazioni e società quotate, i soli soggetti che obbligatoriamente sono considerati enti di interesse pubblico per previsione della direttiva 2014/56/UE. Di conseguenza, agli enti espunti dall'elencazione di cui all'articolo 16 non si applicano le previsioni del regolamento 16 aprile 2014 n. 537/2014 ma soltanto le disposizioni richiamate dall'articolo 19-ter del presente provvedimento, in modo da conseguire una qualche attenuazione del rigore del regolamento stesso.

L'articolo 17 prevede che la durata dell'incarico di revisione presso gli enti di interesse pubblico ha durata di nove esercizi, confermando la disciplina vigente. I commi 2 e seguenti dell'articolo 17 sono poi aggiornati per tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni sull'indipendenza dal presente provvedimento.

L'articolo 18 attribuisce alla Consob la facoltà di richiedere integrazioni alla relazione di trasparenza in conformità alla normativa regolamentare appositamente emanata.

L'articolo 19-bis elenca gli enti che, già soggetti al regime degli enti di interesse pubblico, debbono rimanere, per obiettive esigenze di vigilanza, assoggettati ad obblighi maggiormente



stringenti rispetto a quelli previsti per la generalità dei revisori legali disciplinati dalla direttiva, una volta sottratti all'elencazione dell'articolo 16 e quindi alla disciplina del regolamento 16 aprile 2014 n. 537/2014.

In tal modo, fermo il regime del regolamento (UE) 537/2014 per gli enti di interesse pubblico, in conformità ai principi posti con la direttiva 2006/43/EC, come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE -graduati in funzione dell'impatto che l'informativa finanziaria dei soggetti interessati presenta per i mercati e la stabilità finanziaria- si prevede, dunque, un regime intermedio per i soggetti di cui all'art. 19-bis.

Tale scelta risponde all'esigenza, riconosciuta d'intesa con le Autorità preposte alla vigilanza del sistema finanziario, di mantenere una disciplina più stringente di quella generale in funzione della rilevanza di tali soggetti ai fini della stabilità e trasparenza del sistema finanziario, consentendo al contempo di ridurre gli oneri e di rendere più flessibile l'attività di vigilanza rispetto agli obblighi imposti ai revisori degli enti di interesse pubblico. In particolare, non è prevista né la presenza né il ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione legale.

In relazione agli obblighi che sono mantenuti a carico dei soggetti sottoposti a regime intermedio, si osserva:

- la previsione della durata predeterminata dell'incarico, parametrata sugli incarichi relativi agli enti di interesse pubblico, è ammessa dalla Direttiva, che non impone particolari limiti, ed è giustificata dalle particolari necessità di garantire l'indipendenza del revisore; inoltre, intervenendo in tale modo, non si causa alcuna discontinuità con il precedente regime;
- la particolare disciplina sui corrispettivi e sui servizi aggiuntivi, mutuata dagli articoli 4, 5 e 6 del regolamento, si giustifica sulla base dell'articolo 25 della Direttiva, secondo cui gli Stati Membri assicurano che vigano regole adeguate che prevedano che i corrispettivi per la revisione legale dei conti non siano né influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile;
- per quanto attiene ai rapporti del revisore incaricato della revisione legale con i soggetti che collaborano alla revisione e con gli organi della società revisionata (previsioni mutate dagli articoli 7, 8 e 12 del regolamento), si tratta di un adattamento dei presidi a tutela dell'indipendenza del revisore e della obiettività della relazione tenuto conto della particolare delicatezza delle funzioni svolte da tali enti.



L'articolo 20 disciplina lo svolgimento del controllo della qualità sui revisori legali diversi dagli enti di interesse pubblico. L'obbligo di svolgere detti controlli da parte delle Amministrazioni vigilanti riguarda i soggetti iscritti, anche nella qualità di componenti di un collegio sindacale cui sia affidato l'incarico di revisione legale. Tuttavia, il controllo di qualità sui soci e amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione legale si intende effettuato dal controllo di qualità sulla società di revisione medesima.

La periodicità del controllo consiste in un controllo almeno ogni sei anni, sempre che il soggetto da controllare svolga incarichi su enti assoggettati alla revisione dal diritto dell'Unione Europea e non per obbligo della legislazione nazionale. Nei restanti casi non è prevista, per disposizione della direttiva, una particolare periodicità e i controlli sono svolti sulla base dell'analisi del rischio. In merito ai requisiti necessari per svolgere effettivamente il controllo di qualità il comma 6, riprendendo le previsioni della direttiva, individua l'adeguata formazione in materia di controlli ed esperienza professionale nella revisione. Detti requisiti sono illustrati in maggiore dettaglio nel comma 7. Il comma 8 stabilisce l'obbligo di riservatezza, tenuto conto che l'attività in esame pone il controllore a contatto con documenti e informazioni riservate in relazioni alle quali un dovere di riservatezza è imposto allo stesso revisore. Il comma 9 pone alcuni divieti ai fini del conferimento di un incarico di controllo della qualità. In particolare, non possono essere incaricati coloro che sono titolari di incarichi di revisione legale nonché chi abbia rapporti professionali (o ai sensi del comma 11, anche di parentela) con un revisore legale. Ai sensi del comma 10, è previsto che siano trascorsi almeno tre anni dalla cessazione di tali rapporti prima di poter ricevere un incarico di controllo.

Il comma 12 contempla i principi cui la procedura di conferimento deve essere ispirata, al fine di escludere possibili conflitti di interesse.

È poi stabilito il principio del campionamento nonché l'obbligo di verificare, da parte del controllore, il rispetto dei principi di revisione. Il comma 14 definisce l'obbligo di collaborazione.

L'articolo 21, concernente la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, è adattato alle modifiche che altre disposizioni del presente provvedimento apportano al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Inoltre, si prevede che al registro della revisione legale possano essere acquisite le informazioni necessarie alla vigilanza già in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, in virtù del principio di semplificazione nei rapporti tra autorità e soggetti privati e per un incremento nell'efficienza della gestione del registro.





Il comma 8 tende ad assicurare che il rispetto del principio affermato nella legislazione dell'Unione Europea secondo cui il costo della vigilanza grava sui soggetti controllati. In virtù di tale principio il contributo non è commisurato al mero costo, ma ai costi diretti e indiretti della funzione di vigilanza. I relativi contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ma sono riassegnati ai capitoli che riguardano la revisione legale.

Con l'articolo 21-bis, si definisce l'assetto dei controlli di qualità di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di contemperare l'esigenza di rispetto dell'indipendenza da parte dei controllori nei riguardi dei controllati, da una parte, e quella di sopperire alla carenza di risorse e professionalità tecnica nell'ambito del Ministero dell'economia dall'altra, si prevede di articolare lo svolgimento del controllo su due distinti piani, rispetto ai quali interessare in modo diverso Autorità pubblica, professionisti ed enti privati.

Il comma 2 attua il principio della delega nella legislazione nazionale, consentito dalla direttiva e indispensabile ai fini di assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dall'Unione Europea. I destinatari della delega possono essere enti sia pubblici che privati in possesso di appositi requisiti. Inoltre, l'esercizio del potere di delega riconosciuto all'Amministrazione in materia deve essere accompagnato da due condizioni. In primo luogo, è chiarito che restano ferme le prerogative del Ministero dell'economia e delle finanze, che, in quanto Autorità vigilante, chiamata ad assicurare l'indipendenza e l'obiettività, non si può spogliare del controllo ultimo sull'intero sistema. In secondo luogo, l'esercizio concreto deve essere accompagnato dalla stipula di un'apposita convenzione, al fine di precisare gli obblighi e i doveri dei soggetti delegati.

Il comma 3 stabilisce i requisiti che gli enti delegati, nonché i rispettivi titolari, associati o membri, devono possedere. Tra questi, si evidenzia che il rispetto dell'indipendenza è perseguito mediante la separazione fra l'attività di controllo della qualità e l'attività di revisione, astrattamente soggetta al controllo. Si tratta di una scelta che appare meglio garantire l'impostazione della vigilanza adottata nella legislazione europea. Detta scelta non è tuttavia priva di incognite, con particolare riguardo alla capacità del sistema di assicurare un sufficiente numero di candidati controllori di qualità provenienti dall'ambito della professione. Tenuto conto del ruolo fondamentale che l'indipendenza e la terzietà dell'Amministrazione vigilante gioca nel sistema, è stato ritenuto preferibile operare in tal senso, nel presupposto che l'avvio dei controlli di qualità potrà fornire eventuali conferme circa l'opportunità della scelta oppure suggerire di rettificare la disciplina nei primi due anni della sua vigenza. Perseguono il medesimo fine di garantire il rispetto dell'indipendenza sia i vincoli di cui allo stesso comma 4 che il comma 5,



tendente a garantire una gestione preventiva dei conflitti di interesse che sorgessero in relazione ai compiti di controllo.

Il comma 5 si sofferma sui criteri della convenzione che deve accompagnare il rapporto di delega tra Amministrazione ed ente pubblico o privato individuato al fine dello svolgimento concreto dei controlli.

Al fine di far fronte alla necessità di controllori – qualora la relativa domanda non fosse soddisfatta tramite il canale degli enti delegati – il comma 6 prevede l'istituzione di un apposito elenco nel quale si possono iscrivere le persone fisiche in possesso di determinati requisiti che non svolgono il controllo per conto degli enti pubblici o privati destinatari della delega.

Il comma 8 riserva al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di vigilanza e controllo sul sistema dei controlli di qualità. In questo quadro si colloca la possibilità di revocare la delega e di recedere dalle convenzioni stipulate con i soggetti delegati. Le previsioni del comma 9 sono coerenti con tale principio ed elencano nel dettaglio le attività e gli interventi che i competenti funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze sono legittimati a porre in essere al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema.

L'articolo 22 del d.lgs. n. 39 del 2010 è integrato al fine di precisare che anche la vigilanza della Consob sulla revisione legale presso gli enti di interesse pubblico e quelli sottoposti ad un regime intermedio è svolta in riferimento ai principi professionali e al regime del regolamento UE n. 537/2014. Il comma 4 specifica l'ambito dei soggetti nei confronti dei quali sono esercitate le attribuzioni precisate nell'elenco di cui al comma 3. I soggetti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del regolamento UE n. 537/2014 sono, oltre ai revisori, i soggetti coinvolti nella revisione, anche terzi, se delegati, incaricati di compiti specifici o comunque in contatto con i revisori e l'attività di revisione.

L'articolo 23 disciplina le ipotesi di collaborazione tra autorità e il segreto d'ufficio. Il comma 1 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Si precisa che dette autorità, limitatamente all'esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

Il comma 1-bis prevede che per l'assolvimento dei compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico nonché degli enti sottoposti a regime intermedio, le Autorità di vigilanza sugli enti



sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell'economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco delle entità rispettivamente vigilate.

L'articolo 24, al comma 1, elenca puntualmente le sanzioni applicabili dal Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale. In particolare, le sanzioni previste sono elencate in ordine di gravità crescente e vanno dall'avvertimento alla cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico. Il comma 2 stabilisce che le medesime sanzioni possono essere applicate anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi e di mancata comunicazione al Registro. Quando si tratta di sanzioni pecuniarie, tuttavia, i limiti massimi e minimi sono rispettivamente cinquanta e duemilacinquecento euro. Anche in questi casi, il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere alla cancellazione dal Registro qualora l'iscritto non ottemperi ai provvedimenti sanzionatori. La relativa reiscrizione non può avvenire prima di sei anni dal provvedimento di cancellazione. Tale previsione tende ad incentivare il pronto rispetto da parte degli iscritti degli adempimenti discendenti dall'iscrizione. La pubblicazione delle sanzioni sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, prevista in conformità alla direttiva europea, risponde all'esigenza di rendere conoscibile a chi conferisce un incarico di revisione legale le notizie essenziali idonee a valutare la capacità del revisore stesso di svolgerlo con capacità professionale e correttezza.

Tuttavia, il comma 7 consente all'Amministrazione di pubblicare le sanzioni in forma anonima quando ricorrono particolari situazioni, in linea con la direttiva.

L'articolo 24-bis introduce la sospensione cautelare, motivata dall'esigenza di salvaguardare anche l'apparenza del comportamento del revisore che accetta un incarico di revisione legale o che in ragione dell'iscrizione al registro è nominato componente di un collegio sindacale. La delicatezza di tali funzioni, infatti, richiede di sospendere la possibilità che un soggetto possa accettare o svolgere incarichi quando l'Autorità giudiziaria dispone misure cautelari.

L'articolo 24-ter prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre la sospensione dal registro per morosità. Tale previsione è necessaria per contrastare l'evasione contributiva, diffusa in maniera rilevante e in via di principio idonea a compromettere l'efficiente gestione del registro, tenuto conto che il costo della vigilanza deve gravare sul gettito contributivo.



Le modifiche dell'articolo 25 tendono a precisare meglio i principi cui deve ispirarsi il procedimento sanzionatorio. In particolare, sono elencati puntualmente i criteri che devono essere tenuti in considerazione per determinare l'entità della sanzione. Il procedimento sanzionatorio deve essere definito con un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie dell'iscritto. L'estensione del termine di prescrizione a sei anni è motivata dall'esigenze di armonizzare la possibilità di avviare il procedimento sanzionatorio con lo svolgimento dei controlli di qualità, cui la maggior parte dei revisori deve essere assoggettato almeno una volta ogni sei anni.

Infine, il comma 3-quater prevede la possibilità della riduzione della sanzione pecuniaria qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalle comunicazioni di legge.

L'articolo 26 prevede che la Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può, tenendo conto della rispettiva gravità, comminare le sanzioni puntualmente elencate. Rispetto alla formulazione vigente, le modifiche all'articolo 26 tengono conto della necessità di ricomprendere nell'ambito di intervento della Consob non soltanto gli enti di interesse pubblico ma anche gli enti sottoposti a regime intermedio. Inoltre è necessario rettificare il procedimento sanzionatorio che incide sulla posizione nel registro (tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze) dell'iscritto sanzionato da Consob. Infatti, ragioni di buona amministrazione richiedono che detta tipologia di sanzioni non sia proposta, come avviene alla luce della disciplina vigente, dalla Consob al Ministero dell'economia, ma disposta definitivamente e soltanto comunicata al Ministero. Una diversa previsione, infatti, richiederebbe l'intervento del Ministero in relazione a soggetti che sono completamente sottratti alla propria competenza per quanto riguarda lo svolgimento della revisione legale.

Nei casi connotati da scarsa offensività o pericolosità, è previsto che la Consob possa ordinare l'eliminazione delle infrazioni contestate, nei termini da essa stabiliti o pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa. Inoltre, con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale. Sono altresì definite le sanzioni nei casi di mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, come previsto dall'articolo 26-bis.



L'articolo 26-bis introduce in capo alle società di revisione l'obbligo di procedure specifiche per ricevere la segnalazione di violazioni della disciplina in materia di revisione legale dei conti. Il comma 2 delinea le caratteristiche di tali procedure, le quali tra l'altro, devono garantire la riservatezza dell'autore delle segnalazioni.

L'articolo 26-ter pone i principi ai quali deve ispirarsi il procedimento di segnalazione. Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob utilizzano le segnalazioni nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, alle condizioni, limiti e procedure stabilite.

L'articolo 28 è aggiornato per tenere conto delle modifiche apportate dalla direttiva 2014/56/UE alla direttiva 2006/43/CE.

Non sono state apportate modifiche agli articoli 27, 29, 30 e 31 del d.lgs. n. 39 del 2010 vigenti.

L'articolo 32 è modificato prevedendo la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Autorità giudiziaria dei provvedimenti emessi nei confronti degli iscritti al registro. Tale comunicazione è necessaria ai fini di una efficace tenuta del registro.

Gli articoli 34, 35 e 36, riguardanti le attività internazionali in relazione ai revisori di paesi terzi, sostituiscono le competenze di Consob a quelle del Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'esperienza pregressa della Commissione e del fatto che le attività amministrative nei riguardi di revisori di paesi terzi riguardano esclusivamente la revisione presso enti di interesse pubblico.

All'articolo 42, comma 2, è eliminata la previsione ai sensi della quale alla Commissione centrale per i revisori contabili erano attribuite funzioni consultive.

Le disposizioni transitorie e finali garantiscono sia il coordinamento tra le disposizioni modificate del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l'ordinamento, che una corretta tempistica dell'entrata in vigore.

Infine, l'articolo 28 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria.



## Relazione Tecnica

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva del 16 aprile 2014 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.**

Il recepimento della direttiva 2014/56/UE non comporta effetti onerosi né sulla finanza pubblica né sul bilancio dello Stato, in quanto contiene quasi esclusivamente disposizioni di carattere ordinamentale. Anche per quanto riguarda il costo della vigilanza, se incrementato in seguito dell'intervento di regolamentazione in esame, lo stesso deve gravare sui soggetti controllati, sia per una previsione del vigente decreto legislativo n. 39 del 2010 – che viene mantenuta – che per un principio generale sancito dal diritto e dall'organizzazione dell'Unione Europea, per il quale le istituzioni che vigilano sul mercato si finanziano mediante contributi imposti agli operatori del mercato vigilato.

Per quanto concerne i contributi di cui sopra, richiesti agli iscritti al registro della revisione, l'ammontare è determinato con decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia ed è attualmente pari a 26,50 euro annui. Tenuto conto del numero degli iscritti al registro, il gettito contributivo complessivo annuo è pari a 4.107.500 euro circa (26,50 euro per circa 155.000 iscritti. Tale gettito, seppure teorico in quanto deve essere scontata la morosità tra gli iscritti, pari a circa 20.000 iscritti per 26,50 euro = 530.000 euro, è comunque largamente sufficiente a soddisfare le attuali esigenze connesse ai costi dello svolgimento dell'attività di vigilanza (circa 3.500.000 euro di gettito effettivo a fronte di un canone pagato alla società Consip che gestisce il registro di circa 1.300.000 euro, oltre alle spese extra canone). Dette somme sono riassegnate al capitolo 2642 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente spese per lo svolgimento delle funzioni in materia di registro dei revisori legali e delle società di revisione legale, in conformità ai commi 4 e 5 della legge 234/2010, in materia di norme per l'adeguamento dell'ordinamento italiano agli atti dell'Unione Europea.

Tenuto conto di quanto sopra, si stima che l'intervento normativo in esame possa avere i seguenti effetti:



- Incremento dei costi connessi allo svolgimento dell'attività di vigilanza a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali dovranno comprendere anche gli incrementi relativi ai controlli di qualità, che comporterà la corresponsione di compensi a favore di coloro che eserciteranno effettivamente i controlli.

- Necessario incremento del contributo annuale dovuto dagli iscritti, per il quale si può stimare un margine di aumento fino a dieci volte l'importo attuale, tenuto conto che l'iscrizione annua agli ordini professionali comporta una spesa individuale di circa 250-350 euro, a secondo dell'ordine; naturalmente, l'incremento del costo del contributo per l'iscrizione al registro non può comportare un incremento proporzionale del gettito contributivo per effetto della elasticità delle richieste di iscrizione o mantenimento della iscrizione al registro. Per una stima del futuro gettito complessivo effettivo si dovrebbe tenere conto che:

a) gli incarichi di revisione legale in Italia sono circa 40.000 (seppure non vi sia corrispondenza univoca tra iscritto e incarico);

b) molti iscritti hanno interesse a rimanere tali non ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di incarichi di revisione, ma al fine della nomina nei collegi sindacali oppure per l'espletamento di attività di controllo diverse dalla revisione per le quali la legge richiede l'iscrizione al registro (per stimare questo numero si può tener conto che al registro della revisione sono iscritti circa 90.000 dottori commercialisti ed esperti contabili);

c) il contributo deve essere scomposto in una componente fissa, dovuta per la sola iscrizione al registro e in una componente variabile, commisurato all'ammontare degli introiti ottenuti dall'attività di revisione legale e destinato a coprire soprattutto i costi del controllo della qualità.

In conclusione, sia il bilancio dello Stato che la finanza pubblica sono tenuti indenni dal costo della vigilanza non soltanto in base alle previsioni normative che pongono il costo della medesima ai soggetti controllati, ma anche all'equilibrio che si verrebbe a instaurare tra incremento dei costi - aumento del contributo - riduzione degli iscritti - riduzione dei costi della vigilanza. Ad assicurare il conseguimento di siffatto punto di equilibrio, opererebbe anche la possibilità, già prevista attualmente dalla normativa vigente, di rimodulare l'entità del contributo annualmente, in funzione dei costi e delle spese effettive che si sostengono nell'esercizio della vigilanza.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito


  
2

POSITIVO

15 APR. 2016

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato





**RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 APRILE 2014 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/43/CE RELATIVA ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI.**

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE

**TABELLA DI CONCORDANZA**

DIRETTIVA 2014/56/UE	DISPOSIZIONE NAZIONALE DI ATTUAZIONE
Articolo 1, paragrafo 2	<b>Articolo 1</b> (Art. 1, comma 1 lettere d), m), o), t), u), v) del D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 9	<b>Articolo 21</b> (Art. 24, comma 2 del D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 13	<b>Articolo 10</b> (Art. 9, D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 14	<b>Articolo 12</b> (Art. 10, comma 1, comma 1 <i>bis</i> , comma 1 <i>ter</i> , comma 2, comma 3 e comma 6 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 15	<b>Articolo 12</b> (Art. 10, comma 7 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 16	<b>Articolo 13</b> (Art. 10 <i>bis</i> D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 17	<b>Articolo 11</b> (Art. 9 <i>bis</i> D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 18	<b>Articolo 13</b> (Art. 10 <i>ter</i> D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 19	<b>Articolo 13</b> (Art. 10 <i>quater</i> D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 21	<b>Articolo 1</b> (Art. 1, comma 1, lettera f) <i>bis</i> D.lgs. 39/2010)





<b>DIRETTIVA 2014/56/UE</b>	<b>DISPOSIZIONE NAZIONALE DI ATTUAZIONE</b>
Articolo 1, paragrafo 22	<b>Articolo 13</b> (Art. 10 <i>quinquies</i> D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 23	<b>Articolo 17</b> (Art. 14 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 24	<b>Articolo 19</b> (Art. 20, comma 5, comma 6, comma 10 e comma 14 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 25	<b>Articolo 21</b> (Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 26 bis D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 26	<b>Articolo 5 e Articolo 20</b> (Art. 21, commi 1 e 5 bis, Art. 5, comma 13, Art. 21 bis, commi 2 e 3, Art. 22, commi 1 e 5 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 30	<b>Articolo 16</b> (Art. 13, comma 2 bis D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 31	<b>Articolo 16</b> (Art. 13, comma 9 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 32	<b>Articolo 17</b> (Art. 19, comma 1 D.lgs. 39/2010)
Articolo 1, paragrafo 33	<b>Articolo 22</b> (Art. 34 D.lgs. 39/2010)



## **Analisi Tecnico-Normativa**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva del 16 aprile 2014 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.**

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Lo schema di decreto legislativo è finalizzato al recepimento della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti e dei conti consolidati. La delega legislativa per l'attuazione della direttiva è stata conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014 - legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicata in G.U. S.G. n.176 del 31 luglio 2015.

Gli obiettivi dell'intervento normativo consistono sostanzialmente:

- 1) incremento del livello qualitativo della revisione legale e armonizzazione con le discipline vigenti presso gli altri Stati Membri;
- 2) coordinamento con le disposizioni del regolamento (CE) del 16 aprile 2014, n. 537/2014, riguardante la revisione legale presso gli enti di interesse pubblico, limitatamente a quanto necessario per il corretto recepimento della direttiva, senza l'esercizio delle opzioni previste nel medesimo regolamento, e tenendo presente che, ai sensi della premessa (37) del Regolamento stesso, i due provvedimenti devono costituire un quadro giuridico unitario.

Gli obiettivi perseguiti sono coerenti con il programma di Governo, la cui azione è incentrata a tutelare la stabilità dei mercati finanziari e di conseguenza risparmiatori, creditori e investitori, fine conseguibile mediante una più elevata qualità della revisione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati.

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

1. Codice civile;
2. Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
3. Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive integrazioni e modificazioni;

4. Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
5. Codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 25 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni;
6. Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, concernente l'attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 26 marzo 1990, n. 69.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Lo schema di provvedimento legislativo in esame modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Le modifiche a disposizioni contenute in altri provvedimenti legislativi tendono soltanto ad assicurare la coerenza tra le previsioni del modificato decreto legislativo in esame e le disposizioni vigenti dell'ordinamento.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. In quanto, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di mercati finanziari, tutela della concorrenza, nonché in materia dell'ordinamento civile e penale.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Non si opera alcuna rilegificazione di norme già delegificate. La direttiva 2014/56/UE non ha ad oggetto

materie suscettibili di delegificazione ovvero di semplificazione normativa. Si segnala, tuttavia, che sono soppresse le previsioni di adozione di normative regolamentari nelle materie della formazione continua (art. 5, comma 1, del testo vigente), della deontologia professionale (art. 9, comma. 3), della estensione della rete (art. 10, comma 13) e di controllo di qualità (art. 20, comma 8).

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea.**

Lo schema di decreto legislativo rientra nell'ambito delle disposizioni di attuazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati relativa. Ai sensi dell'articolo 2 della predetta direttiva 2014/56/UE, gli Stati Membri pubblicano entro il 17 giugno 2016 le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa. Si evidenzia che il recepimento della direttiva 2014/56/UE si accompagna alla applicabilità del regolamento del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 537/2014 concernente la revisione legale presso gli enti di interesse pubblico, applicabile con decorrenza dalla stessa data del 17 giugno 2016. Lo schema di provvedimento legislativo di recepimento della suddetta direttiva 2014/56/UE include alcune disposizioni necessarie al coordinamento con le previsioni del regolamento, anche tenendo conto che i due provvedimenti, ai sensi della premessa (37) al Regolamento stesso, devono costituire un quadro giuridico unitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana in merito al recepimento della

direttiva 2014/56/UE. È in corso una istruttoria relativa all'equipollenza dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile con l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione dei revisori legali dei conti (caso UE Pilot 7674/15/FISM), **prevista dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legislativo 39 del 2010. Le modalità relative all'attuazione di detta equipollenza sono disciplinate dal regolamento sugli esami per l'accesso al registro. Tuttavia, il provvedimento in esame non è rilevante ai fini dell'esito della istruttoria menzionata.**

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Europa dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati Membri dell'Unione Europea.**

Trattandosi di recepimento di una direttiva dell'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti a darne attuazione. Tranne che per Spagna, Portogallo e Slovacchia, non sono ancora ufficialmente noti i provvedimenti di recepimento degli altri Stati Membri.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il testo introduce o modifica, all'articolo 1, alcune definizioni normative, di seguito riportate:

c-bis) «enti sottoposti a regime intermedio»: le società individuate ai sensi dell'articolo 19-ter;

d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato-Membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

f-bis) «principi di revisione internazionali»: i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale;

h) «relazione di revisione legale»: la relazione del revisore legale o della società di revisione legale di cui all'art. 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del Regolamento 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

i-bis) «responsabile/responsabili chiave della revisione»:

- a) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo;
- b) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonché il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative;

l) «rete»: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:

- i) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o
  - ii) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o
  - iii) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;
- o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato-Membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

t) «piccole imprese»: le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- 1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;
- 3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio;

z) «Regolamento Europeo»: il Regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

Tali definizioni, nuove o modificate rispetto alla vigente formulazione, debbono necessariamente essere previste per coerenza con il testo della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE oppure per coerenza con le modifiche apportate alla disciplina vigente dal presente schema di provvedimento normativo. Per quanto riguarda la definizione di cui alla lett. l) dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (definizione di rete), la modifica è necessaria perché occorre porre rimedio ad un errore materiale di traduzione nel testo italiano della direttiva 2006/43/CE rispetto alla traduzione nelle lingue ufficiali degli altri Stati Membri. Per quanto riguarda la definizione di cui all'articolo 1, lettera z) del richiamato decreto legislativo (Regolamento Europeo), è stata inserita per agilità di riferimento da parte del testo del presente schema.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per innovare e modificare il decreto legislativo 27 gennaio 2014, n. 39, menzionato al punto 2) della Parte I.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse dal testo normativo.**

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo,

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente,

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono vigenti deleghe per l'attuazione di direttive aventi ad oggetto le stesse materie o materie affini oltre a quella di cui alla legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

1. È prevista l'emanazione dei provvedimenti regolamentari attuativi del vigente decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, tenendo conto delle modifiche apportate dal presente schema di provvedimento. **In particolare, occorre emanare un regolamento concernente il procedimento sanzionatorio, previsto dall'art. 25, comma 3-bis, un regolamento, di competenza di Consob, relativo alla vigilanza sui revisori di paesi terzi, previsto dall'articolo 35, comma 3, di deroga in caso di equivalenza con i paesi terzi, previsto dall'art. 36, comma 4. Inoltre, il Ministero dell'economia, ai sensi dell'art. 26-bis, emana disposizioni attuative dell'articolo stesso, relativamente ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni. Infine, nelle disposizioni finali e transitorie (art. 17, comma 12), è prevista l'emanazione di un testo unico delle disposizioni regolamentari già emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13 del decreto legislativo n. 39/2010, sia per esigenze di ordine e sistematicità della disciplina, sia al fine di recepire all'interno dei regolamenti attuativi già emanati gli adattamenti necessari all'attuazione della direttiva 2014/56/UE.**

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto**



**nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati sia dalla Commissione UE nei documenti di valutazione di impatto sia dalle Autorità di vigilanza italiane.

# ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(allegato "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

**Schema di decreto legislativo che reca attuazione della Direttiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.**

*(Referenti: Marcello Bessone - Antonio Gai).*

## **SEZIONE I – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.**

**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

Con l'articolo 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n.114 (legge di delegazione europea 2014), e con particolare riferimento all'allegato B), il Governo è autorizzato a recepire la direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014, che ha modificato la direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Le finalità della direttiva da recepire consistono nel perseguimento di un maggior rigore nello svolgimento della revisione legale dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati, in considerazione del ruolo di necessario presidio della affidabilità e veridicità dei bilanci di tale attività di controllo.

Di conseguenza, una adeguata disciplina della revisione legale è considerata strumento fondamentale di stabilità finanziaria e di contenimento del rischio sistemico (rischio non distribuibile) del sistema finanziario, a difesa, del risparmio, dell'investimento e del credito. È evidente il legame tra la suddetta normativa e la crisi finanziaria del 2007-2008, di cui si ritiene di poter prevenire il ripetersi mediante un controllo efficace e credibile sulla contabilità e sui bilanci delle società, con particolare riguardo a quelle quotate, alle banche e alle imprese di assicurazione (enti di interesse pubblico).

L'esigenza di garantire lo svolgimento della revisione legale con criteri particolarmente rigorosi nei confronti di tali soggetti, ha suggerito al legislatore europeo di stralciare la disciplina riguardante la revisione legale presso gli enti di interesse pubblico e di accorparla nel regolamento (CE) del 16 aprile 2014 n. 537/2014, che sarà applicabile a partire dal 17 giugno 2016. La disciplina di carattere generale è invece contenuta nella direttiva in esame, alla quale, tuttavia, il richiamato regolamento opera numerosi rinvii. Direttiva e regolamento costituiscono quindi un corpo normativo tendenzialmente unitario, differenziato soltanto in base alla rilevante incidenza che alcuni soggetti (gli enti di interesse pubblico) presentano per i

mercati finanziari. La direttiva, quindi, risponde alla esigenza di rendere più rigorosa la disciplina della revisione legale per i soggetti diversi dagli enti di interesse pubblico.

L'iniziativa di apportare importanti modifiche relative alla politica in materia di revisione contabile nasce quindi da una precisa esigenza, estesa in ambito europeo, di riforma della regolamentazione dei mercati finanziari.

In tale ambito, già precedentemente all'avvio del procedimento legislativo europeo, nel panorama internazionale era emersa l'esigenza di rafforzare l'attività di revisione per garantire l'assolvimento dello specifico compito di assicurare la veridicità dei bilanci ed al fine di superare le criticità emerse nello svolgimento della medesima attività di revisione, in particolare, nel corso della crisi finanziaria del 2007-2008. Talune criticità, sono state evidenziate, ad esempio, in relazione al settore bancario, dal Rapporto della House of Commons: *Banking Crisis: Reforming Corporate Governance and Pay in the City*, del 12 maggio 2009, nel quale è stato studiato il rapporto tra la frequenza dei giudizi positivi da parte dei revisori su bilanci di grandi istituti di credito falliti immediatamente dopo.

In un memorandum alla stessa House of Commons<sup>1</sup>, l'International Managers Association (IMA), aveva rilevato, inoltre, le più frequenti criticità emerse nell'ambito del giudizio dei revisori (tra le quali si segnalano ad esempio le passività di società "veicolo" non riportate in bilancio). Altra particolarità del mercato dei servizi di revisione, riguarda l'indice di concentrazione, che in uno studio commissionato dall'Unione Europea e pubblicato nel settembre 2006<sup>2</sup>, ha subito un incremento, almeno per i maggiori Stati Membri, fino a tendere a valori vicini alla massima concentrazione.

In tale contesto, il 13 ottobre 2010 la Commissione UE ha pubblicato un Libro verde dal titolo «La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi», che ha aperto un'ampia consultazione pubblica, nel contesto generale della riforma della regolamentazione dei mercati finanziari, sul ruolo e la portata della revisione contabile e sulle modalità per migliorare la funzione di revisione contabile in modo tale che essa contribuisca a rafforzare la stabilità finanziaria.

La consultazione pubblica ha evidenziato che le norme di cui alla direttiva 2006/43/CE relative all'esecuzione della revisione legale dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati di enti di interesse pubblico possono essere migliorate. Il 13 settembre 2011 il Parlamento europeo ha infine adottato una relazione di iniziativa sul Libro verde.

---

<sup>1</sup> Rapporto cit., p. 76

<sup>2</sup> Study on the Economic Impact of Auditors' Liability Regimes (MARKT/2005/24/F) - Final Report To EC-DG Internal Market and Services by London Economics in association with Professor Ralf Ewert, Goethe University, Frankfurt am Main, Germany, pag. 28.

Alla base delle diverse istanze di miglioramento è il riconoscimento della “funzione economica finanziaria e sociale” della revisione legale e la necessità di inquadrarla in un’ottica estesa di tutela dell’interesse pubblico.

Tenuto conto delle competenze in materia attribuite dal decreto legislativo n. 39 del 2010 al Ministero dell’economia e delle finanze, lo stesso ha seguito i successivi lavori di predisposizione, nella fase “ascendente” dei nuovi provvedimenti, partecipando alle convocazioni del Consiglio dell’Unione Europea. Le esigenze alla base della iniziativa europea riflettono in modo differente la situazione italiana a secondo che si consideri il mercato dei servizi di revisione per gli enti di interesse pubblico oppure quello relativo agli enti diversi dagli enti pubblici.

Nei riguardi del primo ambito (EIP), la legislazione nazionale presentava già un rigore ed una severità decisamente superiore a quelli europei. Al riguardo, è sufficiente considerare, tra l’altro, la rotazione obbligatoria del revisore, il termine massimo dell’incarico e il divieto per il revisore di prestare a una stessa società servizi di revisione e servizi diversi dalla revisione, obblighi già presenti nell’ordinamento italiano. In sintesi, la delegazione italiana ha condiviso sin dalle prime fasi sia le finalità dell’iniziativa che le prime bozze di direttiva e regolamento, nelle quali l’iniziativa stessa è stata tradotta. Si sarebbe pervenuti, infatti, a un notevole grado di omogeneità della disciplina europea, che di fatto avrebbe allineato gli ordinamenti degli Stati Membri a quello italiano. In molti casi, tuttavia, sono state preferite soluzioni di compromesso. Tra queste, la durata del mandato massimo del revisore – per il quale si registra una ampia libertà di derogare al limite fondamentale dei 10 anni – e il coordinamento della vigilanza sul piano europeo, la quale è stata ridimensionata a poco più che a uno scambio di informazioni attraverso il comitato del CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies). Al riguardo, da parte italiana, l’insieme della disciplina sui revisori degli enti di interesse pubblico è apparsa complessivamente molto soddisfacente.

In riferimento al secondo ambito, riguardante la revisione presso gli enti diversi dagli enti di interesse pubblico, il maggiore grado di severità e rigore nel mercato dei servizi di revisione perseguito dall’iniziativa europea si contrapponeva alle difficoltà dell’Italia ad assicurare, in capo alla generalità degli iscritti al registro sufficiente professionalità, aggiornamento e indipendenza. Per motivi opposti, pertanto, la delegazione italiana ha accolto con favore complessivo anche le proposte di provvedimenti in questo ambito, ritenendo che potessero contribuire al miglioramento della qualità della revisione.

Nella fase c.d. “discendente” di regolazione europea, la direttiva 2014/56/EU è stata inserita nell’elenco B della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) tra i provvedimenti delegati al Governo. In proposito, i criteri osservati nell’esercizio dell’attività delegata sono quelli dettati dalla legge 12 dicembre 2012, n. 234, concernente le norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.

Per quanto riguarda la predisposizione degli schemi di recepimento, la parziale attuazione della riforma introdotta dalla direttiva 2006/43/CE, determinata dal rinvio dell'adozione di alcune norme regolamentari di dettaglio, ha reso opportuno che l'intervento normativo, volto a recepire la riforma varata dall'Unione Europea, fosse affiancato dalla correzione ed integrazione delle disposizioni vigenti, in modo da assicurare l'adeguatezza della funzione svolta dai revisori legali, conformemente agli standard europei in termini di qualità e di affidabilità dei controlli.

E' da evidenziare che i soggetti interessati alla riforma rappresentano, sia per ragioni storiche che per la particolarità della disciplina nazionale di accesso alla revisione legale, una quota di quasi due terzi di tutti i revisori europei (circa 155.000 soggetti iscritti in Italia a fronte di circa 85.000 complessivamente abilitati negli altri Stati Membri), mentre gli enti sottoposti a controllo (per la maggior parte società di capitali) sono poco più di 100.000.

La riforma della revisione, intende, inoltre, accrescere la fiducia del pubblico (i risparmiatori, gli investitori, i finanziatori del capitale di rischio) nell'attendibilità dell'informativa finanziaria desumibile dai bilanci di esercizio e consolidati degli enti sottoposti a controllo, tale da determinare un esteso effetto esponenziale che coinvolge i numerosi stakeholder interessati ai risultati gestionali dei vari enti.

La rilevanza numerica dei revisori legali presenti nel territorio nazionale rispetto alla media europea (es. revisori UK 15.543, Francia 14.140, Germania 12.244, Spagna 5.286 – *dati al 2010*), oltre a determinare un maggiore impiego di risorse per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'autorità competente, ha imposto una profonda rivisitazione delle modalità di accesso al registro con l'obiettivo di portare ad una sensibile contrazione del numero degli iscritti al registro.

L'accesso al registro dei revisori legali è infatti, a normativa vigente, fortemente selettivo e riservato ad un esiguo numero di soggetti (coloro che hanno superato le ultime sessioni di esami sono poche centinaia di soggetti). Non va trascurato inoltre che il necessario allineamento numerico degli iscritti al registro in Italia rispetto alla media europea avrebbe il naturale effetto di ridurre l'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione della norma di riferimento, determinando un evidente miglioramento dell'efficacia della vigilanza sui soggetti da parte dell'autorità competente.

Gli interventi in esame si muovono quindi su due diversi piani: il primo di ordine numerico e gestionale dei soggetti iscritti, nell'ottica di ottimizzare la funzione di controllo da parte dell'autorità competente e il secondo di natura qualitativa, perseguendo il miglioramento delle competenze dei soggetti iscritti (per mezzo dell'introduzione dell'obbligo di formazione continua per tutti gli iscritti) ed il puntuale controllo sulla qualità dell'attività di revisione sui bilanci d'esercizio svolta sui revisori legali con incarichi in corso, nonché attraverso l'introduzione di un più dettagliato sistema sanzionatorio.

**B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

Il provvedimento, introducendo maggiori presidi rivolti ad elevare la qualità delle attività di revisione legale ed a rafforzare principi di indipendenza, deontologia professionale, obiettività, riservatezza e segreto professionale anche attraverso il conferimento di dettagliati poteri sanzionatori alle autorità competenti, si propone i seguenti obiettivi:

Breve periodo:

- Estensione dell'obbligo di formazione continua a tutti i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali (155.000 soggetti, circa 30.000 dei quali titolari di effettivi incarichi di revisione legale, i soli che sarebbero, pertanto, a normativa vigente, assoggettati agli obblighi di formazione continua e aggiornamento professionale; con la normativa in esame, anche la restante parte sarebbe sottoposto a tale obbligo);
- Integrazione del contenuto della Relazione di revisione (già recepita dal D.lgs. 39/2010);
- Controllo di qualità, basata sull'analisi del rischio, su tutti i soggetti che svolgono attività di revisione legale sui bilanci d'esercizio e sui bilanci consolidati (circa 30.000 soggetti);
- Definizione di linee guida sull'organizzazione interna e del lavoro di revisori legali e delle società di revisione; per quanto riguarda l'organizzazione vale il principio, sancito negli standard professionali introdotti dall'articolo 26 della Direttiva e dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2010, della proporzionalità (o scalabilità); ciò, implicitamente, tiene conto delle peculiarità dei professionisti persone fisiche e delle società di ridotte dimensioni (sui 155.000 iscritti al registro, le società di medio grande dimensione sono poche decine, mentre sono circa 460 se si includono indipendentemente dalla dimensione);
- Rimodulazione del sistema sanzionatorio correlato all'efficacia dell'effetto dissuasivo e alla situazione finanziaria di chi ha commesso la violazione;
- Maggiore selezione per l'accesso al registro dei revisori;
- Aumento del contributo annuo (che deve coprire i costi relativi alla formazione continua e ai controlli di qualità); tale aumento è anche giustificato, tra le altre ragioni, dall'entità, senza dubbio esigua, dell'attuale contributo (26,50 euro) a fronte di quello richiesto annualmente alle professioni ordinistiche (fino a 300-350, a seconda delle professioni);

Medio/ lungo periodo:

- Riduzione numero degli iscritti ed adeguamento alla media europea per effetto, della maggiore selezione per l'accesso al registro, dei nuovi obblighi relativi alla formazione continua, dell'aumento del contributo annuo, dell'introduzione della sospensione per morosità e della conseguente cancellazione in caso di mancato pagamento del contributo;
- Aumento della qualità delle prestazioni per effetto dell'introduzione di un sistema armonizzato di regole relative all'organizzazione del lavoro, al rafforzamento dei principi di indipendenza e deontologia professionale, della formazione continua e del controllo di qualità sull'attività dei revisori legali da parte dell'autorità competente;
- Maggiore efficacia dell'attività di vigilanza e controllo da parte dell'autorità competente riferita ad un ambito più ristretto di soggetti.
- Miglioramento della qualità dell'informativa finanziaria;
- Maggiore fiducia degli stakeholders sull'informativa esterna offerta dagli enti sottoposti a revisione legale;
- Maggiore regolarità ed armonizzazione del mercato interno determinata dalle misure rivolte al rafforzamento dell'integrità e dell'efficienza dei bilanci.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Gli indicatori che consentiranno di monitorare il conseguimento degli obiettivi sottesi all'intervento normativo in esame riguardano:

- a) Variazione del numero degli iscritti al registro (valutazione del trend);
- b) Numero dei controlli di qualità effettuato dall'autorità competente in ragione d'anno;
- c) Incidenza percentuale dell'adempimento dell'obbligo formativo;
- d) Valutazione degli esiti sul controllo di qualità (raccomandazioni per revisore in rapporto a controlli di qualità conclusi);
- e) Diminuzione dell'evasione contributiva (relativamente al contributo 2016, il mancato pagamento riguarda circa 6300 iscritti);
- f) Valutazione dell'efficacia delle misure sanzionatorie (in termini di variazione dell'incidenza percentuale delle irregolarità in rapporto al numeri di revisori per periodo temporale);

**D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Si ritiene che i soggetti destinatari dell'intervento regolatorio possano essere individuati in tre categorie:

a) i professionisti iscritti al registro della revisione legale (circa 155.000 persone fisiche e circa 460 Società di revisione) oltre che soci, amministratori, personale di direzione e dipendenti delle società di revisione qualora non iscritti al registro);

b) le società sottoposte all'obbligo della revisione (ai sensi della normativa vigente, sostanzialmente, tutte le società aventi la forma della società per azioni e le società a responsabilità limitata che superino determinati parametri dimensionali) circa 100.000 soggetti;

c) i soggetti che detengono rapporti finanziari con i soggetti finanziari ed, in generale, tutti i portatori di interessi. Tale categoria, costituisce il macroaggregato più rilevante di soggetti sul quale si riflette indirettamente il beneficio sociale del miglioramento della qualità dell'attività di revisione. La quantificazione degli effetti indotti non può, in questo caso, prescindere dalla valutazione della rilevanza per il mercato e dalla eventuale diffusione dei relativi titoli dell'ente al quale fa riferimento l'informativa finanziaria che, come nel caso delle società quotate, è rivolta a numerosi portatori di interessi.

L'estensione dell'impatto su tale macrocategoria, tenuto conto delle difficoltà della stima, va vista nel più ampio ambito di interventi strutturali e di sistema che contribuiscono nell'insieme a migliorare il funzionamento del mercato.

<b>SEZIONE II – Procedure di consultazione precedenti l'intervento</b>
--

Le procedure di consultazione sulle problematiche poste dal recepimento della direttiva e sugli auspici delle diverse tipologie di destinatari della normativa hanno riguardato due categorie: a) gli enti pubblici che sono interessati alla vigilanza sui soggetti revisionati e quindi, direttamente o indirettamente, sui relativi revisori legali (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS); b) i rappresentanti di soggetti privati che svolgono l'attività professionale (ancorché organizzati in enti pubblici, come nel caso del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili). Sono stati invitati formalmente a esprimersi, anche attraverso



riunioni e incontri, i soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze del 24/9/2014 con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Assirevi e l'Istituto nazionale dei revisori legali - INRL per la predisposizione dei principi professionali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto), l'Unioncamere, Confindustria, Assonime, Confcommercio, Confapi e altri soggetti rappresentativi di attività economiche svolte in forma di società di capitali. È stata altresì invitata ad esprimersi anche Borsa italiana s.p.a. Hanno dato seguito positivo al suddetto invito il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Assirevi, Unioncamere e Assonime. Agli interlocutori disponibili a fornire suggerimenti e spunti per l'attività di predisposizione, sono stati rappresentate, anche con documenti sintetici e soprattutto in riunioni bilaterali, le principali problematiche scaturenti dal recepimento e in particolare, dal confronto tra obiettivo della direttiva e vincoli dell'Amministrazione in termini di risorse, rispetto dell'indipendenza e contenimento degli oneri per i destinatari. Da parte dei soggetti consultati, l'Amministrazione ha potuto esaminare i documenti trasmessi – in modo più o meno ufficiale - nei quali sono sintetizzate le posizioni dei rappresentanti. Si evidenzia che nel mercato dei servizi di revisione operano sostanzialmente poche tipologie di soggetti, con provenienza e formazione differente, ma tutti tesi alla competizione nei riguardi dei medesimi clienti. Tale caratteristica si è decisamente accentuata quanto il decreto legislativo 39 del 2001 ha reso possibile per qualsiasi professionista persona fisica o giuridica iscritto al registro lo svolgimento di incarichi di revisione di qualsiasi tipo, anche presso enti di interesse pubblico. Ciò spiega il carattere spesso contrapposto delle osservazioni formulate e delle richieste presentate. A titolo di esempio, si cita il controllo della qualità, attività alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze non può fare fronte con il proprio personale e deve necessariamente avvalersi di professionisti sufficientemente qualificati. Al riguardo, si è registrato il contrasto fra i rappresentanti dei singoli professionisti, che hanno evidenziato l'opportunità di un controllo sostanzialmente "peer to peer", cioè da professionista su professionista, e rappresentanti delle grandi società di revisione, che disponendo di collaboratori, soci e personale altamente specializzato, hanno rappresentato la necessità di parametri e requisiti di qualificazione estremamente elevati (ciò che escluderebbe il professionista medio). Nello schema di provvedimento in esame, si è cercato di individuare un punto di equilibrio fra posizioni contrastanti, tenendo in considerazione le verosimili reazioni della domanda e dell'offerta dei servizi di revisione, nonché le finalità della direttiva europea, tra le quali la salvaguardia dell'indipendenza e di una elevata capacità professionale. In merito all'esempio citato, si è cercato di individuare una soglia di esperienza professionale (almeno cinque anni continuativi) nella revisione che garantisse un minimo di capacità senza restringere tale scelta soltanto ai soggetti altamente specializzati che collaborano con le grandi società di revisione. Per quanto riguarda la seconda categoria di destinatari, ovvero i soggetti revisionati, contrariamente alle aspettative, non è stata evidenziata una particolare avversità ad un più elevato rigore della attività di

revisione legale. In altre parole, anche i rappresentanti dei soggetti revisionati - che pure ne sopportano i costi - sembrano essere particolarmente consapevoli degli effetti positivi di una revisione legale condotta correttamente e in modo efficace. Tali effetti consistono principalmente nel contributo alla costruzione di un rapporto di fiducia per esempio con le banche o comunque con i creditori. All'opinione finale del revisore sul bilancio, in conclusione, è assegnato un valore informativo sul mercato dei crediti, dei finanziamenti, etc. che, in effetti, risponde proprio alla finalità della revisione legale.

### **SEZIONE III -Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

La valutazione dell'opzione di non intervento va considerata distintamente con riferimento alla direttiva ovvero al regolamento 537/2014, che accompagna la direttiva in esame e, evidentemente, ha effetti diretti nell'ordinamento, tranne quegli effetti che sono condizionati all'esercizio delle opzioni in esso previste. In tal caso, il non intervento consente alle disposizioni del regolamento di essere applicabili nella forma di base. Inoltre, poiché la legge di delegazione europea 2014 del 9 luglio 2014, n. 114, non contiene espressamente apposita delega al riguardo, con lo schema di provvedimento non è stata esercitata nessuna delle facoltà che sono consentite dal regolamento 537/2014. Coerentemente, si è evitato di intervenire in materia di durata massima del mandato del revisore e di comunicazione tra revisori e Autorità di vigilanza.

Riguardo alla direttiva, si è ritenuto che la normativa nazionale dovesse in ogni caso adeguarsi alle nuove istanze promosse dal legislatore europeo al fine di non recare un inevitabile pregiudizio al regolare funzionamento dei mercati e di uniformare la qualità dell'attività di revisione legale agli standards europei.

Il mancato intervento inoltre non avrebbe consentito di conseguire gli obiettivi indicati nella sezione I che risultano funzionali al raggiungimento di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.

Pertanto, il "non intervento" appare un'opzione inadeguata e non percorribile in quanto tale soluzione si porrebbe in contrasto con la realizzazione degli obiettivi sottesi alla riforma europea della revisione legale dei conti. Ciò si giustifica in relazione al fatto che la direttiva 2014/56/UE introduce modifiche che incidono profondamente sull'assetto precedente - il rafforzamento dei principi di obiettività ed indipendenza, disposizioni in merito alla preparazione e all'organizzazione del lavoro di revisione, il concetto di "scetticismo professionale", l'introduzione, nei controlli di qualità, di un modello di analisi del rischio nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, il principio di proporzionalità dei controlli rispetto alla complessità e alla dimensione dell'ente revisionato, e così via - con la conseguente

violazione del diritto comunitario ed il rischio di attivare procedimenti di infrazione. In secondo luogo, occorre considerare che dal 17 giugno 2016, termine di recepimento della direttiva per gli Stati membri, decorreranno contestualmente le disposizioni contenute nel Regolamento n. 537/2014, che per particolari categorie di imprese detta disposizioni “aggiuntive” rispetto al regime ordinario previsto in direttiva. Il tempestivo e puntuale recepimento della direttiva in parola costituisce, dunque, un presupposto essenziale per la corretta attuazione del Regolamento europeo.

#### **SEZIONE IV – Opzioni alternative all’intervento regolatorio**

Sono state valutate opzioni alternative all’intervento normativo proposto. Tuttavia, l’adozione di un decreto legislativo di modifica delle disposizioni vigenti in materia (D.lgs. 39/2010) è sembrato inevitabile, dal momento che la direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE recepita dal citato D.lgs. 39/2010, detta disposizioni sull’esercizio dei poteri di vigilanza che necessariamente debbono essere recepite con normativa di grado primario: si veda ad esempio la distribuzione di competenze a secondo del ricorrere della natura di ente di interesse pubblico del soggetto revisionato (in Italia si hanno due distinte autorità competenti: Ministero dell’economia e delle finanze e Consob, rispettivamente relativamente ai revisori legali che non hanno incarichi presso enti di interesse pubblico e revisori legali che hanno incarichi presso enti di interesse pubblico). Pertanto l’intervento di modifica della vigente normativa è stato considerato la soluzione migliore per raccogliere ed aggiornare le nuove disposizioni sulla revisione legale dei conti.

Anche a seguito degli incontri segnalati nella sezione II è stato valutato che l’intervento normativo proposto era l’unico in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi individuati.

Non sono emerse soluzioni alternative, anche alla luce della delega contenuta nell’articolo 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n.114 (legge di delegazione europea 2014) indicata in premessa, che autorizza il Governo a recepire la direttiva 2014/56/UE in modo espresso e senza alcun margine di discrezionalità in ordine allo strumento da adottare.

#### **SEZIONE V – Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi dell’impatto sulle PMI**

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.**

Premesso che l'intervento regolatorio costituisce una necessità non eludibile, è evidente che ad una normativa più complessa sono connessi, in qualche misura, oneri sia per destinatari diretti e indiretti che per l'Autorità pubblica cui sono demandati compiti di vigilanza.

Come rappresentato nella Sezione I - lettera D) i destinatari diretti del provvedimento in esame risultano circoscritti a due categorie di soggetti:

- 1) I revisori iscritti nel registro (155.000 iscritti di cui circa 30.000 che hanno dichiarato di avere incarichi in corso);
- 2) Le società di revisione (circa 460) prevalentemente di piccola dimensione (circa il 90% ha meno di 10 dipendenti) e solamente quattro con un numero di dipendenti superiore a 100.

L'impianto regolatorio si riproduce poi specularmente sull'attività di revisione legale sui bilanci di esercizio e consolidati svolta dai soggetti sopra indicati ed effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice civile e dal provvedimento in esame relativamente a circa 100.000 società e circa 1.500 enti di interesse pubblico.

I benefici per i destinatari diretti e indiretti vanno misurati in termini di maggiore qualità dei servizi resi e competitività che viene assicurata attraverso l'introduzione di specifiche misure volte a rafforzare l'indipendenza del revisione legale, a rendere più professionalizzante il tirocinio e ad estendere l'obbligo della formazione continua.

Per avere un'evidenza empirica dei benefici attesi in termini di miglioramento della qualità dei servizi resi dai revisori legali risulterà fondamentale tracciare un preciso set di indicatori basati sull'esito dei controlli di qualità svolti dalle amministrazioni vigilanti (Ministero economia e finanze e Consob) che costantemente monitorato permetterà di effettuare interventi correttivi mirati al raggiungimento del risultato.

Per quanto riguarda in particolare i destinatari indiretti, si richiama, sullo sfondo della configurazione macroeconomica e di sistema, il più efficiente funzionamento del mercato interno insieme ai conseguenti vantaggi collettivi (quale obiettivo di medio/lungo termine).

Questo ultimo obiettivo è direttamente correlato alla manovra di natura economico - strutturale richiesta dalla Commissione europea ed evidenziata nel "libro verde" del 13 ottobre 2010 quale contributo degli Stati

Membri al rafforzamento, attraverso un maggiore presidio sull'attività di controllo della veridicità e correttezza dei bilanci d'esercizio degli enti sottoposti a revisione, alla stabilizzazione del sistema finanziario.

In particolare, è da segnalare che, contestualmente all'entrata in vigore del provvedimento in esame di recepimento della Direttiva 2014/56/CE, risulterà vigente anche il Regolamento europeo 537/2014 che introduce nuove e più rigorose misure rivolte a migliorare l'integrità, l'indipendenza, l'obiettività, la responsabilità, la trasparenza e l'affidabilità dei revisori legali e delle società di revisione che effettuano la revisione sui bilanci degli enti di interesse pubblico.

Il testo del provvedimento a tale riguardo si muove in coerenza con la richiesta di un più elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori ed introduce un sistema organico di interventi che, ridisegnando la definizione di "enti di interesse pubblico", dà vita ad un nuovo insieme di soggetti sottoposti ad un regime "rafforzato": gli "enti a regime intermedio".

Questa nuova configurazione, che si allinea alla scelta di altri paesi europei, quali la Francia, la Slovenia, la Svezia e gli UK, consente all'autorità vigilante (la Consob) di modulare gli interventi di vigilanza e controllo con un diverso approccio a seconda che si tratti di enti di interesse pubblico (circa 1000 enti tra Banche, Società quotate e imprese di assicurazione - sottoposti alla disciplina rigorosa del Regolamento 537/2014) o di enti sottoposti a regime intermedio (circa 500 enti di minore rilievo tra cui società di intermediazione finanziaria, società di gestione del risparmio, istituti di pagamento) con un evidente effetto di miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa proiettata in una prospettiva macroeconomica di ottimizzazione del funzionamento del mercato interno.

Riguardo alle disposizioni introdotte che attengono più propriamente ai poteri di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze sui revisori che hanno incarichi in enti diversi da enti di interesse pubblico o enti a regime intermedio (circa 155.000 soggetti) gli interventi sono rivolti al raggiungimento di obiettivi a breve termine tesi a ridurre il consistente numero degli iscritti (attraverso una maggiore selezione per l'accesso al registro, dei nuovi obblighi relativi alla formazione continua, dell'aumento del contributo annuo) e a razionalizzare i processi di acquisizione e gestione dei dati (circa 430.000 dati), con evidenti vantaggi in termini di economie di gestione.

Sinteticamente, gli aggravii in termini di oneri amministrativi e adempimenti a carichi dei destinatari riguardano:

- la distinzione tra una sezione A e una sezione B del registro, che sostituisce la distinzione tra revisori attivi e inattivi, ponendo un obbligo formativo a carico di tutti gli iscritti e non soltanto in capo a quelli che sono titolari di incarichi di revisione; si evidenzia, tuttavia, che l'assoggettamento della generalità degli iscritti agli obblighi di formazione continua elimina la ragione di un apposito percorso di

qualificazione per il passaggio dalla sezione inattivi (quella di chi non detiene incarichi di revisione) a quella attivi (quelle che include chi detiene incarichi); la logica del cambiamento è determinata dalla necessità che l'iscritto al registro (persona fisica) sia comunque aggiornato ed in ogni momento idoneo ad accettare un incarico, poiché è l'iscrizione al registro che abilita all'esercizio della professione e non la pregressa titolarità di incarichi; si evidenzia che il mancato adempimento agli obblighi formativi è passibile di sanzioni; tenuto conto poi che attualmente non è stata ancora data attuazione alle vigenti previsioni in materia di formazione continua, è difficile misurare l'impatto della nuova regola, anche con eventuali indicatori; in ogni caso, tenuto conto che l'obbligo in discorso discende dalla direttiva e non dal presente provvedimento di recepimento, sarà opportuno, una volta che le disposizioni in esame saranno attuate, rilevare la percentuale di inadempimento ai relativi obblighi, per affinare eventualmente il sistema ed adattarlo alle eventuali esigenze operative che emergessero; infine, si evidenzia che al fine di contenere gli oneri complessivi a carico degli iscritti al registro della revisione legale, è prevista la possibilità di riconoscimento dei crediti formativi che fossero acquisiti presso un albo professionale, qualora il revisore fosse iscritto anche in esso e sempreché le materie e i corsi seguiti riguardino comunque la revisione legale o materie affini; dal punto di vista qualitativo, una stima non può non richiamare ancora il rapporto tra numero di revisori che effettivamente sono titolari di incarichi di revisione (circa 30.000) e revisori privi di tali incarichi (i restanti); si evince, di conseguenza, che a un numero di circa 120.000 professionisti sarebbe richiesto, qualora non intendessero rinunciare alla permanenza nel registro, di sottoporsi all'aggiornamento professionale; detti numerosi non sarebbero necessariamente significativo dal punto di vista della connessa spesa, tenuto conto che risulta che la formazione professionale, per tutte le categorie, è spesso gratuita e comunque offerta con ampia varietà di prezzi; sarebbe invece significativo dal punto di vista culturale, tenuto conto che, a differenza degli altri paesi europei, non è ancora sufficientemente diffusa l'idea della specificità delle attività di controllo e l'autonomia, tecnica, professionale e anche scientifica, che oramai caratterizza le sottostanti discipline;

- un più ampio contenuto informativo del registro, rispetto alle attuali previsioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; tale ampliamento, sebbene in larga parte demandato alla regolamentazione di attuazione, è necessario in funzione di una vigilanza più stringente sia in merito alla posizione dei singoli iscritti che in merito agli incarichi detenuti e al relativo svolgimento; in ogni caso, anche in questo caso si è cercato di contenere l'onere sui soggetti controllati (in termini di debito informativo verso il Ministero dell'economia e delle finanze e verso il registro) prevedendo con la norma primaria che i dati nella disponibilità di altre pubbliche Amministrazioni o di enti che svolgono funzioni nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni possano essere acquisiti direttamente, in linea con il principio generale vigente in materia di documentazione amministrativa secondo il quale la pubblica Amministrazione non può richiedere documenti al soggetto privato qualora gli stessi siano detenuti da

altre pubbliche Amministrazioni; al riguardo, si stima che al registro della revisione, con particolare riguardo alle esigenze di elaborare una analisi del rischio finalizzata allo svolgimento dei controlli di qualità, dovrebbero essere aggiunti circa sei-sette campi informativi. In altri termini, tra le circa 20 venti diverse tipologie di informazione che possono contribuire ad individuare i revisori maggiormente caratterizzati dal rischio (di non condurre una attività di controllo sufficientemente rigorosa), circa sei o sette (da individuare successivamente in via regolamentare) sono necessarie per pianificare i controlli di qualità in conformità alla Direttiva; ciò non significa che agli iscritti sarà richiesto di fornire altrettanti dati all'Amministrazione che tiene il registro, poiché, in ragione del principio della collaborazione tra enti pubblici specificatamente previsto nello schema in esame e di quello che vieta di chiedere dati o documenti già in possesso di altre pubbliche Amministrazioni, si prevede che il debito informativo non accrescerà che in misura marginale;

- in materia di tirocinio, si pone il limite massimo di 3 tirocinanti per ogni revisore persona fisica; tale limite tende ad assicurare la serietà del tirocinio e a impedire che il candidato alla iscrizione al registro possa essere considerato come risorsa destinata a una generica collaborazione presso gli studi professionali; tale regola, che potrebbe essere considerata una limitazione ai professionisti che abitualmente accettano un numero elevato di tirocinanti, tende in realtà a tutelare il tirocinante stesso, insieme a una più rigorosa disciplina di tutto il tirocinio, affinché il periodo trascorso nello studio professionale possa essere effettivamente proficuo; un indicatore utile a valutare i possibili vantaggi di tale disposizione può essere il numero di relazioni annuali e finali di tirocinio, che, trasmesse agli uffici competenti e alla Commissione centrale per i revisori legali di cui all'articolo 43 del vigente decreto legislativo, lasciassero emergere l'inadeguatezza e la mancata pertinenze delle attività svolte durante il tirocinio,

- tra gli oneri che possono configurarsi in seguito alla entrata in vigore delle disposizioni del presente schema di provvedimento, occorre menzionare l'inevitabile incremento del contributo annuale, attualmente determinato annualmente nella misura di 26,50 euro, sulla base della misura già stabilita in passato e rimasta immutata; le ragioni che richiedono l'incremento del contributo sono: l'intensificata attività di vigilanza; la previsione che il relativo costo deve gravare sugli iscritti; la necessità di retribuire i collaboratori incaricati dello svolgimento dei controlli della qualità delle revisioni contabili; si ritiene che i margini di possibile incremento del contributo possono essere fino a circa dieci volte l'importo attualmente richiesto, tenuto conto delle quote medie richieste annualmente dagli ordini professionali, ciò che consentirebbe di coprire senza difficoltà tutti i costi della vigilanza; è tuttavia da attendersi, in ragione di una certa elasticità delle richieste di iscrizione al registro, una riduzione degli iscritti; tale verosimile riduzione, tuttavia, è in linea con l'obiettivo di qualificare l'iscrizione al registro, restringerla a coloro che effettivamente svolgono incarichi di revisione e ottengono introiti effettivi da detta attività.

I vantaggi dell'intervento regolatorio possono essere riassunti come segue:

- la maggiore affidabilità dei giudizi sui bilanci di esercizio e consolidati sottoposti a revisione; le carenze ad oggi registrate sono dovute infatti all'insufficiente applicazione degli standard professionali (ISA – Italia), seppure obbligatori; al mancato aggiornamento; all'utilizzo di procedure di revisione non aggiornate e non in linea con la pratica più qualificata. Il complesso delle previsioni introdotte con il provvedimento in discorso persegue proprio la maggiore affidabilità dei giudizi sui bilanci; i benefici economici di tale maggiore affidabilità sono evidenti e si riflettono in tutti gli aspetti dell'economia e del sistema finanziario nazionale: risparmio, credito, sviluppo e stabilità dei mercati finanziari.

Per quanto riguarda la categoria professionale in esame, l'intervento di regolamentazione tende a richiedere una maggiore specializzazione da parte degli iscritti al registro e di conseguenza l'omogeneizzazione dei servizi prestati. Si ritiene che tale omogeneizzazione sia fonte di innumerevoli benefici, rispettivamente: a) per gli iscritti al registro, che accedono a maggiori opportunità professionali e di reddito; b) per i soggetti revisionati, per i quali la sottoscrizione della relazione di revisione sui relativi bilanci costituirebbe già di per sé garanzia di correttezza della continuità aziendale; c) per l'intera economia, in ragione dei positivi effetti che la trasparenza, veridicità e leggibilità dei documenti contabili produrrebbe anche in termini di riduzione dei rischi di default (che, come noto, incide sul costo del credito, nelle sue varie forme).

Occorre, poi, evidenziare ulteriori vantaggi connessi all'intervento regolamentare a carico dei soggetti vigilati, anche in termini di riduzione degli adempimenti e dei connessi oneri amministrativi:

- riguardo alla distinzione tra sezione A e sezione B di cui all'articolo 8 dello schema di provvedimento, si sottolinea che l'individuazione dei soggetti che popolano l'una o l'altra sezione avverrebbe sulla base dell'incrocio con altre banche dati pubbliche esistenti. In altri termini, se nel sistema previgente i revisori erano tenuti a comunicare tempestivamente al Registro tutti gli incarichi di revisione in essere, nonché quelli scaduti o cessati anticipatamente, nel nuovo assetto non sarà più richiesta la comunicazione di tali dati, già disponibili, o facilmente rintracciabili, presso altre Pubbliche Amministrazioni che ricevono analoghe comunicazioni dalle società sottoposte a revisione. Ciò consente (a) una semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, evitando che la Pubblica Amministrazione riceva le medesime informazioni da interlocutori diversi, trovandosi a gestire dati duplicati e, almeno potenzialmente, non allineati; (b) la riduzione degli oneri amministrativi complessivamente posti a carico dei revisori legali e delle società di revisione legale.
- Quanto, invece, all'introduzione della casella di Posta Elettronica Certificata tra i dati di pertinenza del Registro, deve evidenziarsi, da un lato, che l'impatto di tale ampliamento è limitato ai revisori non ordinistici, posto che gli iscritti in altri Albi o registri professionali (ad esempio i dottori commercialisti, che da soli costituiscono circa i due terzi dei soggetti complessivamente iscritti al Registro), nonché le



società di revisione, sono già tenute a legislazione vigente a dotarsi di una casella PEC in forza in forza dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Dall'altro lato, la generalizzazione di tale obbligo consente, a regime, rilevanti economie di gestione, che si riflettono sul contributo di iscrizione, in quanto tutte le comunicazioni tra il soggetto incaricato della tenuta del Registro ed i revisori legali iscritti potranno essere effettuate, con pieno valore legale, in modalità elettronica. Per una stima dei possibili risparmi, basti pensare che solo l'invio al domicilio indicato da ciascun revisore dei bollettini cartacei per il pagamento del contributo annuale di iscrizione, comporta oneri per circa 130.000 euro/anno (0,85 cent € x 155.000 iscritti), a carico dell'Amministrazione ma ribaltati sugli iscritti a valere sulla contribuzione. Ulteriori risparmi possono, poi scaturire dagli scambi di corrispondenza inerenti la tenuta del Registro, sempre possibili mediante PEC. Utilizzando la modalità elettronica in luogo della tradizionale raccomandata A/R, si stima si possano generare risparmi, in forma aggregata, pari almeno ad € 80.000, tenuto conto, tra l'altro, delle richieste di attestati di iscrizione al Registro (3.279 le istanze pervenute nel 2015), delle richieste di integrazione documentale rivolte ai revisori per procedimenti vari connessi la tenuta del Registro (iscrizioni, cancellazioni, modifiche di *status* o del contenuto informativo, circa 3.500 pratiche cartacee lavorate nel 2015), dei solleciti di pagamento relativi ai revisori che hanno omesso almeno un contributo annuale (circa 18.000 revisori morosi per annualità anteriori al 2016).

Infine, l'opzione prescelta avrebbe il vantaggio di delineare direttamente attraverso la normativa primaria il disegno fondamentale del procedimento sanzionatorio – il quale attualmente non poggia su solide basi di normativa primaria – con il vantaggio di garantire certezza e obiettività nell'accertamento e nella erogazione delle sanzioni.

I vantaggi collettivi netti derivanti dal nuovo assetto devono essere valutati anche alla luce degli obiettivi di breve e di medio-lungo periodo che l'intervento regolativo si propone di realizzare, puntualmente indicati nella sezione I, lett. B), con particolare riferimento alla rimodulazione dei contributi, alla probabile riduzione del numero complessivo di iscritti, maggiormente formati e soggetti a controlli di qualità periodici, ed in definitiva alla formazione di un corpo di revisori contabili più omogeneo ed in grado di fornire prestazioni professionali di grado qualitativamente elevato. Ciò determina, sul sistema economico, un miglioramento della qualità dell'informativa finanziaria e maggiore fiducia degli stakeholders sull'informativa esterna offerta dagli enti sottoposti a revisione legale. Gli indicatori proposti consentiranno, ex post, di misurare e verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

Si ritiene che le modifiche alla regolamentazione vigente apportata dal presente schema di provvedimento non siano tali da presentare effetti rilevanti sulla generalità delle micro, piccole e medie imprese. Occorre innanzitutto distinguere tra imprese di revisione e imprese revisionate. Rispetto alle prime un aggravio di oneri aggiuntivi derivano piuttosto dalle disposizioni della direttiva europea più che dal presente provvedimento e pertanto sfuggono pressoché completamente all'iniziativa del legislatore delegato. Il caso più significativo riguarda l'espressa menzione da parte dell'articolo 26 della direttiva dei principi internazionali di revisione (ISA) e dei principi sul controllo della qualità interna (ISQC1), che diventano obbligatori per le imprese di revisione (nonché per i singoli revisori e gli studi associati, sebbene in misura proporzionale e commisurata alla complessità organizzativa). Si tratta certamente di un onere, benché ineludibile, sotto un duplice profilo: quello dell'obbligo di conformare la propria organizzazione alle prescrizioni sul controllo della qualità interna e quello di assoggettarsi a una serie di controlli da parte delle Autorità vigilanti sull'effettivo recepimento di tali prescrizioni. Anche in questo caso, tuttavia, occorre sottolineare che non soltanto si tratta di recepire obblighi posti dalla normativa europea, ma anche di perseguire un incremento della qualità negli incarichi di revisione.

Rispetto alle imprese revisionate, si rappresenta, come accennato, che la riforma della revisione legale introdotta con la direttiva 2014/56/UE non sembra avere suscitato né particolari preoccupazioni né opposizioni dal mondo dei soggetti sottoposti all'obbligo di revisione. In effetti, non si operano particolari stravolgimenti dell'assetto esistente. In primo luogo, in merito all'ambito soggettivo dell'obbligo di revisione, il legislatore delegato di cui al decreto legislativo 139/2015, in attuazione della direttiva 2013/34/UE in materia di bilanci, aveva già compiuto precise scelte in merito alla relativa estensione dell'obbligo della revisione legale alle piccole imprese, che non è sembrato opportuno rimettere in discussione dopo appena un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo. In particolare, l'assetto vigente, risultante dal provvedimento richiamato, ha confermato l'obbligatorietà della revisione legale per le società di capitale che avessero la forma della società per azioni, indipendentemente dalle soglie dimensionali, mentre ha consentito una discrezionalità di scelta alle società di capitali che avessero la forma della società a responsabilità limitata qualora si mantenessero al di sotto dei parametri dimensionali individuati in base alla normativa europea. La normativa in esame appare comunque compatibile con il regime della direttiva 2014/34/UE nella misura in cui si considera la possibilità della trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata quale strumento idoneo per poter effettivamente scegliere se essere assoggettati o meno alla revisione legale nel caso in cui non si superassero i parametri dimensionali richiesti per l'insorgere dell'obbligo della revisione. L'assetto è stato ritenuto soddisfacente dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea e convincente dal punto di vista degli oneri gravanti sulle piccole imprese. La conseguente scelta di non

stravolgere tale assetto spiega verosimilmente l'assenza di contestazioni e interesse da parte dei rappresentanti delle piccole imprese.

È opportuno, infine, evidenziare che la direttiva 2014/56/UE, che il presente schema di decreto legislativo intende recepire, non incide sul perimetro delle società sottoposte a revisione, ma si limita a disciplinare i requisiti minimi di abilitazione all'esercizio della funzione di revisione e le modalità di svolgimento del controllo legale dei conti, queste ultime applicabili, peraltro, in modo scalabile e proporzionato alla dimensione e alla complessità dell'ente sottoposto a revisione. La normativa di recepimento, pertanto, non modifica le disposizioni del codice civile che definiscono l'ambito soggettivo di applicazione della revisione legale dei conti, che resta sostanzialmente disciplinato dall'articolo 2409-bis c.c. per le società per azioni e dall'articolo 2477 c.c. per le società a responsabilità limitata, restando per queste ultime confermate le esenzioni già previste per le imprese che non superano determinati parametri dimensionali (salvo che la stessa società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o non controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti).

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.**

Con l'istituzione del registro dei revisori legali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g) del D.lgs. 39/2010 e l'individuazione, prevista nell'art. 7 del medesimo decreto, del contenuto informativo dello stesso, si è resa necessaria un'imponente attività di raccolta dati da parte del soggetto incaricato alla tenuta del registro (Ministero dell'economia e delle finanze) riferibili in gran parte agli incarichi di revisione legale svolti dai soggetti iscritti e dai corrispettivi riscossi.

Come già illustrato al punto A) della presente sezione, l'intervento normativo proposto tende a decongestionare l'amministrazione competente alla raccolta dei dati e i soggetti coinvolti all'aggiornamento degli stessi (155.000 revisori di cui circa 30.000 con incarichi attivi dichiarati) dall'oneroso compito rispettivamente di raccolta puntuale ed inserimento delle modifiche (anagrafiche e relative agli incarichi) attraverso l'istituzione di una piattaforma di interscambio di dati con i soggetti pubblici che detengono istituzionalmente le informazioni ritenute di interesse.

A fronte di un intervento che tende a ridurre l'impatto sugli utenti dell'aggiornamento dei dati, di contro il maggiore onere informativo richiesto ai soggetti coinvolti) che riguarda nell'immediato la comunicazione obbligatoria dell'indirizzo Pec) è giustificato dalla necessità di istituire un canale comunicativo meno

oneroso per il Ministero dell'economia e delle finanze e per gli stessi iscritti, ed in grado di veicolare con maggiore efficacia la corrispondenza tra i soggetti interessati.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).**

I fattori suscettibili di incidere in modo significativo sui prevedibili – se e in quanto prevedibili – effetti della regolamentazione sono riconducibili ai menzionati caratteri che descrivono la popolazione dei revisori in Italia, popolazione connotata da tratti peculiari rispetto ai restanti Stati Membri. Infatti:

- in Italia, i revisori legali sono circa 155.000, a fronte di un numero di circa 15.000 nei paesi di pari importanza economica;
- una larga parte degli iscritti non svolge incarichi di revisione legale, ma incarichi di altro tipo (consulenza aziendale, assistenza fiscale);
- una larga parte, pur risultando iscritta nel registro per il favore della legislazione passata, non possiede di fatti adeguate qualificazioni professionali né in materia di revisione legale né in materie affini; prova tale situazione lo stato di scarsa conoscenza dei principi internazionali di revisione, la cui applicazione è obbligatoria nello svolgimento degli incarichi di revisione per espressa previsione della direttiva europea e la cui emanazione in Italia è stata assicurata con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014; al riguardo gli uffici competenti hanno avuto modo di constatare la scarsissima diffusione di questo strumento professionale pur obbligatorio tra li operatori;
- culturalmente, esiste una altrettanto scarsa consapevolezza sul ruolo, compiti e disciplina del revisore legale; si è accertata una frequente confusione, anche e soprattutto tra gli iscritti al registro, tra compiti del revisore legale e compiti del componente del collegio sindacale di società, tra principi internazionali di revisione e principi contabili internazionali e tra enti di interesse pubblico e ente pubblico. Detta situazione dovrebbe essere giudicata maggiormente grave qualora si consideri che gli incarichi di revisione esterna presso un ente di interesse pubblico possono essere svolti anche dalla semplice persona fisica e non più necessariamente, da persone giuridiche iscritte all'Albo speciale tenuto da Consob come anteriormente alla emanazione del decreto legislativo n. 39 del 2010.

È evidente che l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea rende meno tollerabile detta situazione. In altre parole uno dei compiti impliciti dell'Autorità vigilante è quello di garantire che

l'iscrizione al registro equivalga effettivamente a preparazione, qualificazione e aggiornamento professionale nell'ambito della revisione. A questo fine dovrebbero certamente contribuire gli strumenti messi a punto nel provvedimento di recepimento della direttiva quali il controllo della qualità, la formazione continua e un contributo tendenzialmente più elevato dell'attuale. È possibile che una quota anche notevole degli iscritti non accetti immediatamente il cambiamento di regime; tuttavia tale cambiamento è indispensabile per conseguire tre distinti obiettivi: a) l'adeguamento sostanziale agli obblighi discendenti dall'appartenenza all'Unione Europea; b) il perseguimento, anche in Italia, di una attività di revisione legale caratterizzata da efficacia ed effettivamente volta alla tutela della stabilità sui mercati finanziari; c) la riduzione dei costi amministrativi; infatti, oggi, una larga parte della spesa sostenuta per la gestione del registro riguarda situazioni e vicende di soggetti che non esercitano di fatto la revisione legale.

#### **SEZIONE VI – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

L'affidabilità della informazione finanziaria cui tende la revisione dei bilanci è già di per sé fattore di tutela di mercati competitivi, in relazione ai quali sono ridotte le asimmetrie di informazione tra imprese e altri soggetti privati. Per quanto riguarda il mercato dei servizi di revisione legale, l'innovazione in termini di concorrenza ha già caratterizzato la riforma di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010, in virtù della quale l'iscritto, anche se persona fisica, può diventare titolare di qualsiasi incarico di revisione, anche presso banche, quotate o assicurazioni. Ovviamente, il perseguimento di più elevati livelli di qualificazione degli iscritti dovrebbe rendere tale possibilità non soltanto teorica, in quanto prevista giuridicamente, ma anche concreta ed effettiva, in quanto l'iscritto tendenzialmente avrà le capacità necessarie a svolgere incarichi di revisione sia semplici che complessi.

In generale, comunque, la valutazione degli effetti concorrenziali – o anticoncorrenziali – deve tenere conto della finalità della riforma della revisione varata dall'Unione Europea: mentre specifiche disposizioni volte a favorire la concorrenza (per esempio il c.d. joint audit, la rotazione obbligatoria, la procedura di selezione per la scelta del revisore, etc. ) caratterizzano il contestuale Regolamento (UE) 537/2014 – immediatamente applicabile e estraneo all'intervento di regolamentazione in esame – le finalità della Direttiva non sono dirette, di per sé, all'ampiamiento della concorrenza, ma a conseguire più elevate garanzie di professionalità in capo agli operatori.

Occorre, poi, evidenziare l'influenza, almeno potenziale, di tale normativa sul mercato dei servizi professionali. In generale, sotto questo profilo, la normativa di recepimento non sembra incidere

significativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, essendo sostanzialmente inalterati i meccanismi di conferimento / revoca dell'incarico, la durata dello stesso ed i soggetti legittimati ad esercitare la revisione contabile, che trovano riferimento in parti del decreto legislativo 30 del 2010 non modificate dalla nuova disciplina.

La normativa in parola incide, poi, in modo pressoché trascurabile sulla domanda dei servizi di revisione da parte delle società assoggettate a tale obbligo. La platea dei soggetti destinatari degli obblighi di revisione contabile (sostanzialmente riconducibili alle Spa, alle Sapa e, a certe condizioni, alle Srl) è infatti definita dal codice civile e non è modificata dallo schema di recepimento in parola. Si ritiene, pertanto, che non vi siano impatti significativi sul numero delle imprese-clienti e, di conseguenza, sull'ammontare degli incarichi di revisione legale conferiti annualmente da tali imprese. Anche dal lato dell'offerta l'impatto della nuova normativa sulle possibilità competitive dei fornitori di servizi di revisione (persone fisiche e società) appare poco significativo e trascurabile. Infatti, la maggiore qualificazione richiesta per l'esercizio dell'attività professionale, a seguito in particolare dell'introduzione di corposo nucleo di regole di indipendenza e dei principi di revisione, unitamente al possibile incremento dei contributi e l'inasprimento del regime sanzionatorio, potrebbe ragionevolmente determinare una complessiva riduzione del numero di iscritti, senza tuttavia un effetto di redistribuzione degli incarichi, in conseguenza del fatto che le evidenze storiche dimostrano che la maggior parte degli iscritti risultano privi di incarichi di revisione legale e, in molti casi, non hanno mai esercitato la professione.

Deve, poi, osservarsi che la normativa in parola non si propone di introdurre restrizioni all'accesso, diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente, o alle possibilità competitive dei prestatori dei servizi di revisione. Trattasi, pur sempre, di attività non libera nell'esercizio ma riservata ad una specifica categoria professionale, quella dei revisori legali, in possesso di particolari capacità e conoscenze tecnico-professionali che trovano puntuale riferimento già nella precedente direttiva 2006/43/CE.

Infine, se da un lato la normativa di recepimento non sembra incidere significativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, è invece ipotizzabile che il provvedimento possa favorevolmente incidere sul piano della competitività del Paese, aumentando il grado di fiducia nella credibilità dei bilanci delle aziende obbligate alla revisione. Ciò contribuisce, tra

l'altro, a prevenire il rischio di crisi finanziarie sistemiche e, indirettamente, a ridurre il costo del credito per le imprese soggette al controllo legale dei conti, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese che avrebbero, altrimenti, maggiori difficoltà ad accedere al credito bancario e a fonti di finanziamento esterne.

## **SEZIONE VII – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

### **A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;**

I soggetti responsabili dell'intervento regolatorio sono quelli tipici dell'attuazione del diritto dell'Unione Europea: le istituzioni europee competenti, le Amministrazioni che hanno partecipato al processo ascendente di formazione della normativa europea (Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto di CONSOB e, in misura più limitata, della Banca d'Italia), le Amministrazioni competenti nell'esercizio della attività pre-legislativa ai fini dell'esercizio della delega. Per quanto riguarda la partecipazione alla fase ascendente di predisposizione della normativa europea che origina la regolamentazione in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto titolare delle competenze in materia, è stato regolarmente convocato alle partecipazioni degli organi dell'Unione Europea dalla Rappresentanza Permanente italiana. Una volta adottata la Direttiva, i medesimi funzionari hanno partecipato ad apposite riunioni indette dalla Commissione Europea aventi ad oggetto il coordinamento degli interventi di recepimento tra gli Stati Membri. In tale sede si è provveduto, per quanto consentito dalle disposizioni dei Trattati istitutivi e sul funzionamento dell'Unione Europea, ad individuare le interpretazioni del provvedimento ritenute più fondate e più idonee ad assicurare una regolamentazione omogenea in tutta l'Unione. Tali riunioni (*Audit Transposition Workshops* presso il *Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union - DG FISMA*) si sono tenute con regolarità dal mese di ottobre 2014 e nelle stesse sono state affrontate tutte le questioni problematiche inerenti al recepimento. Il relativo resoconto, ora reso pubblico<sup>3</sup>, ha costituito un autorevole punto di riferimento, sebbene non vincolante, per l'attività di regolamentazione in esame. Si sottolinea che l'Amministrazione competente ha consultato i rappresentanti delle professioni per valutare preventivamente l'impatto della normativa predisposta, pur scegliendo di non ricorrere alla consultazione pubblica, ai fini di non disperdere le risorse disponibili nell'esame di pareri non sufficientemente qualificati. In merito alla attività di regolamentazione vera e propria, si è tenuto conto di principi ai quali si ispira la legislazione recente,

<sup>3</sup>Si veda: [http://ec.europa.eu/finance/auditing/reform/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/finance/auditing/reform/index_en.htm)

ovvero: semplificazione e informatizzazione dei rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini, contenimento, per quanto possibile, dei costi e della spesa pubblica, semplificazione e incremento dell'efficienza ed efficacia dei procedimenti, proporzionalità tra intervento e fine da perseguire. A titolo di esempio, si evidenziano: l'estensione dell'obbligo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni tra soggetti vigilati ed Amministrazione, già vigente per le professioni ordinistiche; alimentazione ed aggiornamento del contenuto informativo del registro della revisione legale mediante lo scambio e l'incrocio delle informazioni tra le Amministrazioni che le detengono; definizione del procedimento sanzionatorio a livello primario in modo da garantire i diritti dei soggetti vigilati; esclusione delle società che hanno richiesto la quotazione nei mercati regolamentati al regime relativo agli interessi pubblici, al fine di eliminare situazioni di incertezza o di inutile rigore (ora le società sono soggetto al regime EIP nel momento in sono effettivamente alla quotazione); sostituzione della distinzione tra sezione dei revisori attivi (che svolge effettivi compiti di revisione) e inattivi nel registro con la distinzione tra le sezioni A e B, il passaggio tra le quali risulta notevolmente semplificato e non costituisce l'oggetto di apposito procedimento amministrativo.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).**

La pubblicità in relazione all'intervento proposto dovrebbe essere garantita dalla pubblicazione sul sito della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato sia dei provvedimenti, non appena questi saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che di apposite risposte a quesiti interpretativi delle principali novità. Tale sito è il principale canale di accesso agli aggiornamenti intervenuti in materia, dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e registra un soddisfacente numero di accessi quotidiani. Al fine di diffondere la conoscenza delle novità normative in esame, si ritiene di poter contare sulla attività di divulgazione e di approfondimento, sia professionale ma anche scientifico, da parte degli ordini e delle associazioni professionali che da parte delle Università e Istituti di ricerca nelle materie giuridiche e aziendali.

**C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Il principale strumento, una volta regolarmente avviato, dovrebbe essere il controllo della qualità; attraverso tale forma di controllo, infatti, dovrebbero essere evidenziate le carenze più ricorrenti nello



svolgimento degli incarichi di revisione. Si evidenzia la finalità principale del controllo di qualità non consiste nella erogazione di sanzioni - sebbene queste non possano essere del tutto escluso – ma nella correzione dei comportamenti professionali inadeguati o carenti, da mettere a fuoco nella emanazione di apposite raccomandazione. La raccomandazione, che segue la conclusione del controllo, dovrebbe essere oggetto di adeguamento oppure di corrispondenza tra il controllore (oppure l'Amministrazione vigilante) e il soggetto controllato. Tenuto conto di ciò, lo svolgimento dei controlli di qualità sulla attività di revisione legale costituisce lo strumento principale per il monitoraggio degli effetti dell'intervento regolatorio poiché il fine principale dello stesso è la maggiore qualità della revisione legale, in conformità alla direttiva. Tale obiettivo ispira la maggior parte delle previsioni significative introdotte con il provvedimento in esame: le garanzie sull'effettività del tirocinio, l'estensione degli obblighi di formazione continua anche ai soggetti che, pur iscritti al registro, non svolgono ma potrebbero svolgere incarichi di revisione legale, il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio, il recepimento di più definite previsioni in materia di indipendenza. È evidente, pertanto, che dagli esiti di tali controlli ci si attenda di rilevare i dati generali sul grado di professionalità dei revisori, percependo gli effetti delle nuove disposizioni, e al tempo stesso si possa fare affidamento a uno strumento di guida e indirizzo della attività professionale in esame. Secondariamente e con dati di carattere necessariamente più generale, altro strumento di controllo degli effetti della regolamentazione è costituito dal contenuto informativo del registro, dal quale si potrà evincere l'assolvimento della formazione continua, il numero e il tipo degli incarichi di revisione conferiti a ciascun iscritto e i compensi percepiti. L'incrocio con i dati in possesso di altre Amministrazioni o enti pubblici, poi, dovrebbe integrare tale attività di controllo.

#### **D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**

Come previsto dalla legge n. 234 del 2012 che detta il quadro normativo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti dell'Unione Europea, il termine per eventuali rettifiche o correzioni dell'intervento di regolamentazione è di due anni dall'entrata in vigore del provvedimento di recepimento, a meno che la legge di delegazione europea non preveda termini diversi. Nel caso in esame, la legge di delegazione europea (legge di delegazione 2014) non si discosta da tale previsione.

#### **E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

Gli aspetti da monitorare riguardano, soprattutto, l'impatto e l'effettiva capacità di funzionamento del sistema di controllo della qualità. Si tratta dell'attività più delicata sulla quale si regge l'effettiva capacità di dare attuazione alla direttiva. Soltanto per questa attività, infatti, occorre tenere in considerazione un numero elevato di fattori, quali: il rispetto dell'indipendenza, l'adeguata professionalità dei controllori, il costo e la remunerazione relativi a ciascun controllo della qualità. A differenza di altre attività, quali ad esempio la formazione continua, il controllo della qualità è soltanto parzialmente delegabile ed occorre mantenere in capo all'Amministrazione vigilante la capacità di indirizzare e governare il meccanismo, seppure si possa - come si è fatto - immaginare di delegarne l'esecuzione a soggetti certi dotati di particolari requisiti. L'impatto del controllo della qualità presenta aspetti problematici sotto molteplici profili: si tratterà di verificare se, come concepito, è di rigore adeguato, senza costituire un freno o un ostacolo nel regolare svolgimento della professione, se si riuscirà a rispettare sostanzialmente il requisito dell'assenza di conflitti di interesse tra controllore e controllato e a mantenere la spesa complessiva entro supportabili dal sistema ma anche tali da garantire compensi incentivanti per chi desiderasse dedicarsi a questo tipo di attività.

Come rappresentato in C), al tempo stesso, l'efficace svolgimento dei controlli di qualità dovrebbe costituire lo strumento per monitorare altri aspetti dell'intervento regolatorio, venendo in rilievo diretto le modalità di svolgimento concreto (adeguato, inadeguato, inutilmente dispersivo, adeguato ma inefficace, irregolare, etc.) della revisione.

Anche quantitativamente, gli aspetti numerici utili ai fini del controllo degli effetti dell'intervento regolatorio, possono distinguersi a secondo che siano riconducibili alla tenuta del registro ovvero alla elaborazione degli esiti dei controlli di qualità. Sotto il primo profilo, avrà rilevanza il rapporto tra iscritti nella sezione A e sezione B (gli oneri richiesti dalla Direttiva 2014/56/UE per garantire un adeguato livello della qualità dovrebbero incentivare il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro); i crediti formativi acquisiti e il numero complessivo di iscrizioni (tendenzialmente, il numero complessivo degli iscritti, ad oggi superiore a 150.000, è eccessivo in rapporto alla struttura produttiva e in rapporto a tutti gli altri pesi europei, ed è al tempo stesso indice di una insufficiente preparazione media per l'attività di revisione). Per quanto riguarda i dati che emergeranno dai controlli di qualità, sarà fondamentale l'analisi, l'elaborazione e la distribuzione delle raccomandazioni emesse in seguito ai controlli stessi in rapporto alle classi (per età, sede geografica, tipo di incarico, fatturato, etc.) di soggetti controllati.

\*\*\*\*\*

**SEZIONE VIII – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Il rispetto dei livelli minimi di regolamentazione europea non ha comportato particolari problematiche, in quanto si è trattato di confermare, per molti aspetti, la vigente disciplina. A titolo di esempio, l'ambito di obbligatorietà della revisione legale per le società di capitali riguarda anche le piccole imprese – non necessariamente sottoposte a revisione ai sensi del diritto dell'Unione - ma si tratta di obbligo già vigente che il presente provvedimento, evitando di intervenire espressamente in materia, ha soltanto di fatto confermato. Si ribadisce che, comunque, le piccole imprese possono sottrarsi alla obbligatorietà della revisione legale deliberando l'eventuale trasformazione in società a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda l'estensione dell'obbligo della formazione continua agli iscritti che non svolgono revisione legale non si tratta di un mancato rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, quanto di un allineamento agli obblighi della direttiva, che non distingue tra revisori che svolgono e che non svolgono incarichi.

Nel rispetto dei livelli minimi di regolazione europea è stato previsto, inoltre, un regime intermedio della revisione legale, previsto dall'articolo 19 – ter del presente provvedimento. Anche su formale suggerimento di CONSOB, che ha suggerito l'introduzione di un tale regime con nota del 26 gennaio 2016 a firma del Presidente, si è ritenuto utile ridurre l'elenco degli enti di interesse pubblici - cui di riflesso si applica il più stringente regime del regolamento 537/2014 - di cui al vigente articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 2010 al solo insieme previsto obbligatoriamente dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE (quotate, banche, assicurazioni). In relazione a detti enti espunti dall'elenco di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 39 del 2010, si è previsto l'applicazione di alcune delle disposizioni mutate dal citato regolamento 537/2014.

In sintesi, per le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, per le società di gestione dei mercati regolamentati, per le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, per le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, per le società di intermediazione mobiliare, per le società di gestione del risparmio; per le società di investimento a capitale variabile; per gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; per gli istituti di moneta elettronica e per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del

TUB si registrano i seguenti obblighi e divieti aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti dalla Direttiva 2014/56/UE:

- a) In materia di durata dell'incarico di revisione, il mandato ha una durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali, mentre non esistono particolari limiti complessivi per i revisori sottoposti al regime della direttiva;
- b) I revisori di detti enti sono soggetti al regolamento con il quale Consob disciplina le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.
- c) Gli stessi revisori e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non possono prestare al soggetto revisionato e a quelli appartenenti allo loro rete i seguenti servizi: servizi di consulenza fiscale, servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione; servizi concernenti la contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; servizi di gestione della contabilità del personale; la progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria; servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia; servizi legali; servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione; servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione; promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione; servizi che interessano le risorse umane.
- d) Divieto di accettare cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione o rapporti di lavoro autonomo prima di un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività revisore legale;
  - a) Divieto, per i componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili presso tali enti, di svolgere la revisione presso gli enti stessi prima del trascorrere di un biennio;
  - b) Limitazione dei corrispettivi complessivi, in caso di prestazione di servizi diversi dalla revisione per più di tre anni, al 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi consecutivi per la revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione;

- c) Obbligo del revisore di valutare e documentare, prima di accettare l'incarico di revisione, il rispetto delle disposizioni in materia di corrispettivi, servizi vietati, durata dell'incarico e integrità dei componenti gli organi e della direzione dell'ente revisionato;
- d) Obbligo di informare i responsabili dell'ente revisionato e, subordinatamente, le Autorità competenti, delle eventuali irregolarità riscontrate in materia di bilancio, allo scopo di avviare gli opportuni accertamenti;
- e) Obbligo di riesaminare, prima del rilascio della relazione di revisione, la qualità dell'incarico, allo scopo di accertare se il giudizio e le conclusioni contenuti nella bozza di relazione siano maturate ragionevolmente;
- f) Obbligo di segnalare alle autorità competenti qualsiasi informazione che possa comportare una violazione delle disposizioni normative relative all'esercizio delle attività; a) una minaccia per la continuità aziendale; il rifiuto dell'emissione di un giudizio di revisione, un giudizio negativo o un giudizio con rilievi.

Tale operazione non comporta un impatto perché i soggetti di cui trattasi sono già sottoposti al regime più rigoroso di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo n. 39 del 2010 e, dal 17 giugno 2016, e senza l'intervento regolatorio in esame sarebbero sottoposti a quello di cui al regolamento (UE) n. 537/2014. In ogni caso, si sottolinea che sussistono ragioni sostanziali e condivise con i soggetti vigilanti (oltre Consob, Banca d'Italia e IVASS) che impedirebbero agli enti in questione di essere assoggettati al regime di base della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE.

Fermo restando quanto sopra, si forniscono comunque alcuni dati quantitativi relativamente all'impatto che la nuova regolamentazione potrebbe presentare per il regime dei revisori degli enti intermedi.

Sono sostanzialmente interessati a tale impatto, in primo luogo, i revisori già iscritti al soppresso albo speciali di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 58/1998 (testo unico della finanza); si tratta di 20 società di revisione (alla data di settembre 2012, quando è stata attuata la disposizione in materia di registro unico e l'albo speciale è stato soppresso). Tale elenco è consultabile sul sito CONSOB<sup>4</sup>. Ognuno dei gruppi cui fanno capo le principali società ivi iscritte (le c. d. big four) registrano ricavi, su scala mondiale, compresi fra i 19,8 e i 25,6 miliardi di dollari annui (dati al 30/6/2013).

Quando ai soggetti revisionati, si evidenzia:

- Il soggetto preposto alla gestione dei mercati regolamentati è uno (Borsa Italiana s.p.a.);
- Le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante coincidono, di fatto, con gli istituti di credito;

---

<sup>4</sup> Vd.: [http://www.consob.it/main/documenti/revisione/soc\\_rev/AlboSpeciale\\_soc\\_rev\\_ita.html](http://www.consob.it/main/documenti/revisione/soc_rev/AlboSpeciale_soc_rev_ita.html)

- Gli istituti di moneta elettronica registrati nell'albo tenuto dalla banca d'Italia risulta soltanto un intermediario (che opera con 4 diversi agenti)

Per gli i restanti enti i revisori dei quali sono sottoposti al regime intermedio, i dati non sono disponibili (si veda l'elenco degli albi di vigilanza della Banca d'Italia, all'indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#>).

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 16 APRILE 2014, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/43/CE RELATIVA ALLE REVISIONI LEGALI DEI CONTI ANNUALI E DEI CONTI CONSOLIDATI.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che ha modificato la direttiva 2006/43/CE;

Visto il paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V, nonché gli articoli 2403, 2409-quinquiesdecies, 2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132, recante nuove norme in materia di revisori contabili;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare gli articoli 51 e 52;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private, e in particolare gli articoli 102 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante il recepimento della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recane le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese,



recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 concernente l'attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, concernente la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim dello sviluppo economico, e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Definizioni)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), è inserita la seguente: “*c-bis) «enti sottoposti a regime intermedio»: le società individuate ai sensi dell'articolo 19 bis;*”;

b) la lettera d), è sostituita dalla seguente: “*d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato Membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;*”;

c) dopo la lettera f), è inserita la seguente: “*f-bis) «principi di revisione internazionali»: i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità*”;





*(ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale;”;*

d) la lettera g), è sostituita dalla seguente: “g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1;”;

e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) «relazione di revisione legale»: la relazione del revisore legale o della società di revisione legale di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del Regolamento 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;”;

f) la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) «responsabile/responsabili dell'incarico»:

1) il revisore legale o i revisori legali ai quali è stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;

2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad una società di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla società di revisione legale come responsabili dell'esecuzione della revisione legale per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di revisione.”;

g) dopo la lettera i), è inserita la seguente: “i-bis) «responsabile/responsabili chiave della revisione»:

1) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo;

2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonché il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative;”;

h) la lettera l) è sostituita dalla seguente: “l) «rete»: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:

1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o

2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o

3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;”;

i) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “m) «revisione legale»: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato



*membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;”;*

- l) la lettera n) è sostituita dalla seguente: *“n) «revisore legale»: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;”;*
- m) la lettera o) è sostituita dalla seguente: *“o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato Membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;”;*
- n) la lettera q) è sostituita dalla seguente: *“q) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;”;*
- o) la lettera s) è sostituita dalla seguente: *“s) «TUF»: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*
- p) dopo la lettera s) sono aggiunte, in fine, le seguenti: *“t) «piccole imprese»: le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:*
- 1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;*
  - 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;*
  - 3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio;*
- u) «Stato Membro di origine»: uno Stato Membro nel quale un revisore legale o una società di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;*
- v) «Stato Membro ospitante»: uno Stato Membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato Membro di origine aspira altresì ad ottenere l'abilitazione o uno Stato Membro nel quale una società di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o è iscritta al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g);*
- z) «Regolamento europeo»: Regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.”.*



## ART. 2

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)*

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente: "*g) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro. Tali imprese potranno esercitare la revisione legale a condizione che il responsabile dell'incarico che effettua la revisione per conto dell'impresa di revisione soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2 e comma 3, lettera a).*".

## ART. 3

*(Tirocinio)*

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

*"ART. 3*

*(Tirocinio)*

*1. Il tirocinio:*

*a) è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;*

*b) ha durata triennale;*

*c) è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e che hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti;*

*d) comporta l'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto. I revisori legali e le società di revisione legale presso cui il tirocinio è svolto devono assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attività relativa a uno o più incarichi di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale;*

*e) il tirocinante osserva le disposizioni in materia di segreto professionale.*

*1-bis. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze.*



2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:

a) le generalità complete del tirocinante e il recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;

b) la data di inizio del tirocinio;

c) il soggetto presso il quale il tirocinio è svolto;

d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.

4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione, con la dichiarazione del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute, è trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio; in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore legale o della società di revisione legale presso cui è stato svolto il tirocinio.

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale, ne dà comunicazione scritta al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio, allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto e da quello presso il quale è proseguito. La relazione di cui al comma 4 è redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del registro del tirocinio anche in occasione di ciascun trasferimento del tirocinio.

6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato non è riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.

7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in un altro Stato membro dell'Unione europea è riconosciuto ai fini dell'abilitazione, previa attestazione del suo effettivo svolgimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro in questione.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini del comma 1, lettera a);



- c) le cause di cancellazione e sospensione del tirocinante dal registro del tirocinio;
- d) le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio;
- e) gli obblighi informativi degli iscritti nel registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto.”.

#### ART. 4

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: **“1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno, l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.”;**

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: **“3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie, di cui al comma 2, che hanno già formato oggetto di esame universitario.”;**

c) **Il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2”.**

#### ART. 5

*(Formazione continua)*

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

#### **“ART. 5**

*(Formazione continua)*

**1. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.**

**2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.**

**3. Il periodo di formazione continua è triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.**



4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi formativi è espresso in termini di crediti formativi.

5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.

6. L'attività di formazione continua può essere svolta:

- a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
- b) presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell'attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) numero dipendenti non inferiore a otto unità salvo che per le associazioni operanti, anche per il tramite di strutture affiliate, nell'ambito dell'attività di revisione;
- b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell'ambito giuridico - economico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;
- c) impiego, nell'attività di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;
- d) organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6, lettera b), sono responsabili della qualità e della pertinenza dei programmi formativi, dell'effettività della partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante.

9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati al comma 6, lettera b), è revocato l'accreditamento concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

10. L'attività di formazione, effettuata dai revisori legali previsti dagli Albi professionali di appartenenza e da coloro che collaborano all'attività di revisione legale o sono responsabili della revisione all'interno di società di revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.

11. Gli ordini professionali e le società di revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e dalle società di revisione.



12. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 24.

13. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Ministero dell'economia e delle finanze può delegare allo svolgimento di compiti connessi alla formazione continua, enti pubblici o privati, selezionati con le procedure previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.”.

#### ART. 6

*(Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità)*

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è inserito il seguente:

##### *“ART. 5-bis*

*(Formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità, nonché i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.

2. Le autorità vigilanti provvedono autonomamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i controlli di qualità anche attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi.”.

#### ART. 7

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente: “2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, la cancellazione dal Registro.”.

#### ART. 8

*(Contenuto informativo del Registro)*

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:



**"ART. 7"**

**(Contenuto informativo del Registro)**

*1. Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:*

- a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;*
- b) il numero di iscrizione;*
- c) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;*
- d) il codice fiscale ed il numero di partita I.V.A.;*
- d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata;*
- e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito Internet dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore;*
- f) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati Membri nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;*
- g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;*
- h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d);*
- i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori di società di revisione legale, tali informazioni sono fornite unicamente dalla società di revisione legale.*

*2. Per ciascuna società di revisione, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:*

- a) la denominazione o la ragione sociale;*
- b) il numero di iscrizione;*
- c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;*
- d) le informazioni per contattare la società e il nome del referente, nonché l'eventuale sito Internet;*
- e) nome, cognome e numero di iscrizione dei revisori legali impiegati presso la società o della quale sono soci o amministratori, con indicazione degli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26, comma 1, lettere c) e d);*
- f) nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;*
- g) il numero di partita I.V.A. della società;*
- h) nome, cognome e domicilio dei soci, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;*





- i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene la società, unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui tali informazioni sono accessibili al pubblico;*
- l) l'eventuale iscrizione in registri della revisione legale di altri Stati Membri nonché l'iscrizione in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;*
- m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime intermedio;*
- n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26, comma 1, lettera d).*

*3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in Italia.*

*4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza sull'attività di revisione legale.*

*5. Le informazioni di cui al presente articolo sono conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.*

*6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede all'aggiornamento del Registro.*

*7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.”.*

## ART. 9

*(Sezione A e B del Registro)*

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 è sostituito dal seguente:

## “ART. 8

*(Sezione A e B del Registro)*

*1. Il soggetto incaricato della tenuta del Registro acquisisce con le modalità di cui all'articolo 21, comma 6, lettera d), gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto legislativo. Le società di revisione legale comunicano, per ciascun incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.*



2. I revisori legali iscritti al Registro che svolgono attività di revisione legale o che collaborano a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti, sono collocati in un'apposita sezione denominata "Sezione A".

3. Gli iscritti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, sono collocati, d'ufficio, in un'apposita sezione del registro denominata "Sezione B", e non sono soggetti ai controlli di qualità di cui all'articolo 20.

4. I soggetti iscritti nella "Sezione A" e nella "Sezione B" del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell'articolo 7, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonché al pagamento del contributo annuale di iscrizione."

#### ART. 10

*(Deontologia e scetticismo professionale)*

L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

#### "ART. 9

*(Deontologia e scetticismo professionale)*

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.

3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.

4. Ai fini del presente articolo, per «scetticismo professionale» si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione."



## ART. 11

*(Riservatezza e segreto professionale)*

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

*"ART. 9-bis*

*(Riservatezza e segreto professionale)*

*1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.*

*2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.*

*3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo.*

*4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione.*

*5. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente.*

*6. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante.*

*7. Un revisore legale o una società di revisione legale incaricato della revisione legale di una società che ha emesso valori mobiliari in un paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo può trasferire all'autorità competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell'ente in causa soltanto in presenza di accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.*

*8. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo è effettuato ai sensi del capo IV della direttiva 95/46/CE e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di carattere personale."*

## ART. 12



(Indipendenza e obiettività)

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

**"ART. 10**

(Indipendenza e obiettività)

*1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.*

*1 bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.*

*1 ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.*

*2. Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.*

*3. Il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.*

*4. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tale rischi.*

*5. I soggetti di cui al comma 3 non possono partecipare né influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:*



a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati;

c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

6. Se, durante il periodo cui si riferisce il bilancio, una società sottoposta a revisione legale viene rilevata da un'altra società, si fonde con essa o la rileva, il revisore legale o la società di revisione legale deve individuare e valutare eventuali interessi o relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi dalla revisione prestati a detta società, tali da poter compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la sua indipendenza e la sua capacità di proseguire la revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o dell'acquisizione. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di fusione o di acquisizione, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i rischi per la propria indipendenza derivanti da tali interessi e relazioni.

7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico.

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:



a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.

11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.

12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.”.

#### ART. 13

*(Modalità di svolgimento della revisione legale)*

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

#### *“ART. 10-bis*

*(Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza)*

1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:

a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17;

b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;

c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;

d) nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto.”.

#### ART. 10-ter



(Organizzazione interna)

1. La società di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l'obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

3. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonché tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all'attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l'incarico.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l'esternalizzazione di attività di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo. L'esternalizzazione di attività di revisione non influisce sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione.

5. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

6. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell'attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all'articolo 10-quater, comma 7, nonché per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.

7. Il revisore legale o la società di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno della qualità stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la società di revisione legale



conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

8. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità della propria attività di revisione legale.

9. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualità del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che può influenzarne lo svolgimento non viene considerata l'entità del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all'ente sottoposto a revisione.

10. Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della società di revisione legale.

11. Il sistema di controllo interno della qualità è proporzionato all'ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte. Il revisore legale o la società di revisione legale è in grado di dimostrare all'autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell'ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte.

#### ART. 10-quater

##### (Organizzazione del lavoro)

1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell'incarico. La qualità della revisione, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta del responsabile dell'incarico ai fini della relativa designazione. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle necessarie competenze affinché egli possa espletare in modo adeguato le proprie attività.

2. Il responsabile dell'incarico è attivamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di cui ha la responsabilità.

3. Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo, ad eccezione di quelle di lieve entità, nonché delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualità. Il revisore





*legale o la società di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.*

*5. Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti.*

*6. Il revisore legale o la società di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l'indirizzo e il luogo di attività del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una società di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario.*

*7. Il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all'articolo 10bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo.*

*Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonché i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonché, ove applicabile, quelli di cui all'articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.*

*8. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.*

#### *ART. 10-quinquies*

##### *(Revisione legale del bilancio consolidato)*

*1. Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo assume la piena responsabilità per la relazione di revisione di cui all'articolo 14 o, ove applicabile, per la relazione di revisione di cui all'articolo 10 del Regolamento europeo e per la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo.*

*2. Ai fini della revisione del bilancio consolidato, il revisore del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali altri revisori legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un paese terzo e mantiene documentazione della natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame effettuato dal revisore sulle parti pertinenti della documentazione di revisione di detti revisori. Il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da eventuali altri revisori*



legali, società di revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo, ai fini della revisione del gruppo e mantiene documentazione di tale riesame. La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente di esaminare il lavoro da questi svolto.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2, secondo periodo, il revisore del gruppo chiede il consenso dei revisori legali, società di revisione legale, nonché revisori o enti di revisione di un Paese terzo al trasferimento o all'accesso alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato, come condizione affinché il revisore possa basarsi sul lavoro da essi svolto.

4. Se il revisore del gruppo non è nelle condizioni di svolgere le attività di cui al comma 2, secondo periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente l'autorità competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo svolgimento di un ulteriore lavoro di revisione legale della società controllata interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli amministratori della società controllata di ulteriori documenti e notizie utili alla revisione e lo svolgimento, da parte del revisore del gruppo, di accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione presso la società controllata interessata.

5. Se è oggetto di un controllo della qualità o di un'indagine riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo rende disponibile all'autorità competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente da egli stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della revisione del gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro.

6. L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate degli Stati membri documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini della revisione del gruppo, a norma dell'articolo 33. Qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del paese terzo, documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.

7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora la revisione di un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un gruppo di imprese sia effettuata da uno o più revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo 36, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o enti di revisione contabile del paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini della revisione dei conti del gruppo, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile del Paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra misura appropriata. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro da un paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso alla documentazione di revisione e, nel caso di



*ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.*

#### ART. 14

*(Principi di revisione)*

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

#### *"ART. 11*

*(Principi di revisione)*

*1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.*

*2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.*

*3. In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2."*

#### ART. 15

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)*

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è abrogato.

#### ART. 16

*(Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto)*

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

#### *"ART. 13*

*(Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto)*



1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

2-bis. E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti.

3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale.

5. Nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'articolo 2459 del codice civile.



9. *In caso di revisione legale di un ente di interesse pubblico di cui al successivo articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.*"

## ART. 17

*(Relazione di revisione e giudizio sul bilancio e responsabilità)*

1. Gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

### *"ART. 14*

*(Relazione di revisione e giudizio sul bilancio)*

*1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:*

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;*
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.*

2. *La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all' articolo 11, comprende:*

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;*
- b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;*
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;*
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;*
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;*
- f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;*
- g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.*



3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico.

5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUF.

6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la società di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.

#### ART. 15

##### (Responsabilità)

1. I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

2. Il responsabile dell'incarico ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.”.



## ART. 18

*(Modifiche al Capo V del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)*

1. Il Capo V del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

### *“CAPO V*

#### *DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI GLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO E GLI ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO*

### *ART. 16*

*(Enti di interesse pubblico)*

*1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:*

*a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;*

*b) le banche;*

*c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;*

*d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.*

*2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.*

### *ART. 17*

*(Indipendenza)*

*1. L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali.*

*2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile chiave della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.*



3. I revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale devono rispettare i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento europeo.

4. L'incarico di responsabile chiave della revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

5. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

6. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare la revisione legale dei bilanci dell'ente né delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

7. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo e dagli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob, secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del TUF.

8. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile dell'incarico e al responsabile chiave della revisione.

#### ART. 18

(Relazione di trasparenza)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento europeo, la Consob può richiedere ai soggetti tenuti alla pubblicazione della relazione di trasparenza di apportare a questa modifiche e integrazioni con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

#### ART. 19

(Comitato per il controllo interno e la revisione contabile)

1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:





- a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;
- b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;
- c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza;
- d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;
- e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;
- f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.

2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile si identifica con:

- a) il collegio sindacale;
- b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;
- c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

3. I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

#### ART. 19-bis

(Enti sottoposti a regime intermedio)

1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:

- a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;



- b) le società di gestione dei mercati regolamentati;
- c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;
- g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;
- h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- i) gli istituti di moneta elettronica;
- l) gli intermediari finanziari di cui all' articolo 106 del TUB.

2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

*ART. 19-ter*

*(Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio)*

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui:
  - a) all'articolo 17 del presente decreto;
  - b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.”.

*ART. 19*

*(Controllo della qualità)*

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

*“ART. 20  
(Controllo della qualità)*

1. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualità.
2. Il controllo di qualità sugli iscritti al Registro che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione legale si intende



*svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile.*

*3. Le disposizioni del presente capo si applicano agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico.*

*4. Il controllo di qualità sui revisori legali e sulle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico è disciplinato dall'articolo 26 del Regolamento europeo:*

*5. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un'analisi del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t).*

*6. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all'articolo 5-bis.*

*7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali iscritti nel Registro che:*

*a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell'incarico;*

*b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione;*

*c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.*

*8. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.*

*9. Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.*

*10. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla*



*cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o società di revisione legale.*

*11. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore legale sottoposto al controllo o di revisori legali che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono compromettere l'indipendenza.*

*12. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.*

*13. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.*

*14. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.*

*15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.*

*16. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.*

*17. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, comma 1,."*

## ART. 20

*(Modifiche al Capo VII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)*

1. Il Capo VII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

**"CAPO VII**

**VIGILANZA**

**ART. 21**



*(Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze)*

*1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché in merito:*

- a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;*
- b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;*
- c) l'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;*
- d) la formazione continua;*
- e) la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio.*
- f) l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all'articolo 9, 10 e 11.*

*2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio.*

*3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.*

*4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.*

*5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2, gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, e può indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.*

*6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze può:*

- a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;*
- b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;*



c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;

d) acquisire direttamente dal Registro delle Imprese, anche con modalità telematiche nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.

7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti l'entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.

#### ART. 21-bis

*(Svolgimento dei controlli della qualità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze)*

1. Nell'ambito dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) l'approvazione e l'eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo;
- b) l'approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità;
- c) l'emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all'ente al quale sono stati delegati i compiti.

2. Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualità, a enti pubblici e privati, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti. Gli enti pubblici e privati svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nella convenzione. In particolare, gli enti si avvalgono di persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7.

3. Gli enti di cui al comma 2, selezionati con le procedure previste dalla legge, devono soddisfare le seguenti condizioni:



a) i titolari, i soci o gli associati degli enti medesimi e i membri dei loro organi di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e non possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l'assunzione di cariche sociali, né relazioni familiari, finanziarie o d'affari con un revisore legale o con una società di revisione legale;

b) almeno il 75 per cento dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo devono essere revisori legali iscritti nel Registro;

c) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo deve essere in possesso di un'esperienza continuativa almeno quinquennale nello svolgimento della revisione legale e almeno biennale nello svolgimento di controlli di qualità sui revisori legali e società di revisione legale iscritti nel Registro.

4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti assegnati, possano compromettere l'indipendenza rispetto ai soggetti sottoposti a controllo.

5. La convenzione di cui al comma 2, stipulata dal Ministero dell'economia e finanze, specifica:

a) le modalità e i termini per la comunicazione, da parte del Ministero, dei dati relativi ai soggetti da sottoporre a controllo, indicando la tempistica entro la quale i relativi controlli devono essere completati;

b) i criteri per la programmazione dei controlli della qualità;

c) i criteri e le metodologie per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per l'individuazione degli eventuali interventi correttivi da raccomandare e per la determinazione della relativa tempistica di realizzazione e le modalità di redazione della relazione di cui all'articolo 20, comma 16;

d) i criteri per la verifica dei requisiti di indipendenza e di professionalità dei soggetti incaricati dei controlli;

e) i criteri per l'assegnazione dei singoli incarichi di controllo qualità ai soggetti incaricati dei controlli;

f) i criteri per la verifica del corretto adempimento, da parte del soggetto sottoposto al controllo, delle eventuali raccomandazioni ricevute ai sensi dell'articolo 20, comma 16;

g) le modalità di comunicazione al Ministero dell'economia e finanze, degli esiti dei controlli svolti nonché dell'eventuale mancato, incompleto o tardivo adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 17, da parte dei soggetti sottoposti a controllo.

6. Ai fini dell'attuazione dei controlli di qualità di cui all'articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire, con apposito provvedimento, gli incarichi di controllo della qualità, previa verifica dei requisiti di indipendenza e l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi, a persone fisiche, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma precedente, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 6 e 7, e gli emolumenti spettanti ai controllori della qualità determinati in base alla



*complessità degli incarichi assegnati, alla durata degli stessi e al numero dei soggetti sottoposti a controllo.*

*8. I soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi di controllo della qualità ai sensi del precedente comma 6 svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nel provvedimento con il quale sono incaricati dei controlli.*

*9. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti assegnati da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 6, può indirizzare loro raccomandazioni e può in ogni momento recedere senza oneri dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3, avocando i compiti delegati.*

*10. Ove siano stati delegati compiti connessi allo svolgimento dei controlli della qualità ai sensi del comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì:*

*a) partecipare, con proprio personale, ai controlli svolti dai soggetti delegati e avere accesso a ogni documento pertinente;*

*b) avocare singoli incarichi e intervenire in via sostitutiva nello svolgimento degli stessi utilizzando proprio personale o avvalendosi di professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 6;*

*c) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti prodotti o acquisiti dai soggetti delegati nello svolgimento dei controlli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero;*

*d) eseguire ispezioni presso i soggetti delegati;*

*e) assumere notizie, chiarimenti, dati e documenti dai titolari, soci o associati degli enti delegati ai sensi del comma 2, dai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti medesimi, dai soggetti da questi incaricati dei controlli, e dai soggetti sottoposti ai controlli, stabilendo il termine per la relativa comunicazione, nonché procedere, nei confronti dei medesimi soggetti, ad audizione personale.*

*11. Ove siano stati conferiti incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6, il Ministero dell'economia e delle finanze può esercitare nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli i poteri di cui al comma 10, lettere a), c), d) ed e).*

*12. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualità in attuazione delle disposizioni del presente articolo, sono finanziati dai contributi degli iscritti al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

## **ART. 22**

### **(Competenze e poteri della Consob)**

*1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a*





*regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformità alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del Regolamento europeo. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all'articolo 20 del presente decreto o di cui all'articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.*

*2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:*

- a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;*
- b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;*
- c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.*

*3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati nei confronti di:*

- a) revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;*
- b) persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;*
- c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati;*
- d) terzi ai quali i revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attività;*
- e) persone in altro modo collegate o commesse ai revisori legali o società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio.*

*4. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.*

*5. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.*

*6 La Consob può disciplinare con proprio regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualità di cui all'articolo 26 del Regolamento Europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.*



*(Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)*

*1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, individuando forme di coordinamento anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento. Dette autorità, limitatamente all'esercizio delle predette funzioni, non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.*

*Ibis. Per l'assolvimento dei compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 nonché degli enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-bis, le Autorità di vigilanza sugli enti sottoposti a revisione collaborano con il Ministero dell'economia e delle finanze e comunicano, in particolare, almeno annualmente, l'elenco delle entità rispettivamente vigilate.*

#### ART. 21

*(Modifiche al Capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)*

1. Il Capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

#### *"CAPO VIII*

#### *SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI*

#### *ART. 24*

*(Provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze)*

*1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può applicare le seguenti sanzioni:*

- a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;*
- b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;*
- c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;*
- d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;*
- e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;*
- f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;*
- g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;*
- h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell'incarico.*



2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
- b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta a duemilacinquecento euro.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1 e 2.

4. Il revisore cancellato ai sensi del presente articolo può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni sanzione amministrativa comminata per violazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata comminata la sanzione.

6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono altresì pubblicate le informazioni concernenti lo stato e l'esito dell'impugnazione medesima.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze può pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti situazioni:

- a) se la pubblicazione dei dati personali riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione;
- b) se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
- c) se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.

8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione, può, tenendo conto della loro gravità:

- a) applicare alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
- b) ordinare alla persona giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.



*(Sospensione cautelare)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni.
2. La sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell'Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell'arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
3. Quando la sospensione sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il fatto contestato non è stato commesso, la sospensione è revocata con decorrenza dalla data di pronuncia della sentenza.

ART. 24-ter

*(Sospensione per morosità)*

1. Nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell'articolo 21, comma 7, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.
2. Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.
4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori con le modalità di cui al comma 2.

ART. 25

*(Procedura sanzionatoria)*



1. Le sanzioni amministrative previste nel presente capo sono applicate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il tipo e l'entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;
- c) la solidità finanziaria della persona responsabile;
- d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;
- e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante;
- f) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica responsabile.

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio regolamento le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, nel rispetto, tra l'altro, delle garanzie per gli iscritti al Registro.

3-ter. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dall'evento che può dar luogo all'apertura della procedura sanzionatoria.

3-quater. Nel caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 24 consistano in una sanzione amministrativa pecuniaria la medesima sanzione è ridotta alla metà nel caso di pagamento entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società di revisione o il revisore legale autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.



8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 7, comma 5.

## ART. 26

(Provvedimenti della Consob)

1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può applicare le seguenti sanzioni:

- a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico;
- b) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;
- c) il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;
- d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità;
- e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità.

La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro.

1-bis. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può:

- a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; o
- b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.

1-ter. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di cui al comma 1-bis, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

1-quater. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di



*applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo.*

*1-quinquies. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7, 12, 13 e 14 del Regolamento europeo può comminare al revisore legale o alla società di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-bis e 1-ter.*

*1-sexies. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni:*

- a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione;*
- b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo.*

*Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale.*

*1-septies. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio.*

*1-octies. La Consob, quando accerta la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 26-bis, può applicare alla società di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera a). Nei casi di scarsa offensività o pericolosità si applicano i commi 1-bis e 1-ter.*

*2. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila.*



*2-bis. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).*

*3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e comunica il provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'annotazione sul Registro.*

*4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF.*

*4-bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.*

#### *ART. 26-bis*

*(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)*

*1. Le società di revisione legale adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti.*

*2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:*

*a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o specifica richiesta dell'autorità giudiziaria;*

*b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;*

*c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione;*

*d) il diritto del presunto responsabile della violazione di essere ascoltato prima dell'adozione di qualsiasi decisione nei suoi confronti, salvo ogni ulteriore diritto alla difesa. Si applica l'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

*3. La presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salve le ipotesi di segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false.*

*4. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana le disposizioni attuative del presente articolo, sentita la Consob.*





ART. 26-ter

*(Procedura di segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob)*

- 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob ricevono, secondo le rispettive competenze, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti la disciplina in materia di revisione legale dei conti e, ove rilevanti, le utilizzano nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.*
- 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob stabiliscono condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi e requisiti indicati all'articolo 26-bis, comma 2.*
- 3. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione dei documenti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato.*

ART. 27

*(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale)*

- 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*
- 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
- 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.*
- 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.*



## ART. 28

### *(Corruzione dei revisori)*

1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, per sé o per un terzo, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

3. Si procede d'ufficio.

## ART. 29

### *(Impedito controllo)*

1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.

3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

4. Si procede d'ufficio.

## ART. 30

### *(Compensi illegali)*

1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro mille a euro centomila.

2. La stessa pena si applica ai componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

## ART. 31

### *(Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione)*



*1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.*

#### ART. 32

##### *(Disposizioni comuni)*

*1. Se dai fatti previsti dagli articoli 27, commi 3, 4 e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.*

*2. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Ministero dell'economia e delle finanze quando nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali:*

- a) è esercitata l'azione penale;*
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;*
- c) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.*

*3. Deve essere altresì comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso l'atto, la sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell'organo di amministrazione, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell'esercizio della revisione legale.”.*

#### ART. 22

##### *(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)*

*1. All'articolo 34 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il cui importo sia:*



- 1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro alla data dell'emissione;
- 2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale, alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data dell'emissione.”;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: “6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive di effetti giuridici in Italia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali”.

## ART. 23

*(Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi)*

1. L'articolo 35 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

### “ART. 35

*(Vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi)*

1. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal presente decreto.
2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro possono, su base di reciprocità, essere esentati dai controlli di qualità disciplinati dal presente decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.
3. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.”.



## ART. 24

*(Deroghe in caso di equivalenza)*

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito è sostituito dal seguente:

### *"ART. 36*

*(Deroghe in caso di equivalenza)*

*1. La Consob può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.*

*2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.*

*3. La sussistenza dell'equivalenza è valutata in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.*

*4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.*

*5. La Consob comunica alla Commissione europea:*

*a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;*

*b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3. ”.*

## ART. 25

*(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)*

**1. All'articolo 42 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:** *“2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori legali. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che è contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonché la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”.*

## ART. 26

*(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)*



1. All'articolo 43 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, secondo periodo, è abrogato;

b) al comma 4, le parole: *"Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20"* sono sostituite dalle seguenti: *"Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 13,"*.

## ART. 27

### *(Disposizioni transitorie)*

1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo"*.
2. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: *"I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro"*.
3. Il limite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, trova applicazione per le istanze di iscrizione al registro del tirocinio presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'obbligo di formazione continua di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, decorre dal 1° gennaio 2017.
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono iscritti nella sezione "attivi" del Registro, transitano automaticamente nella "sezione A". Sono contestualmente iscritti nella "Sezione B" del Registro i soggetti inseriti nella "Sezione inattivi" e coloro i quali, sulla base degli incarichi di revisione legale risultanti nella banca dati del Registro, nell'ultimo triennio non hanno comunicato alcun incarico di revisione legale o non hanno collaborato ad attività di revisione presso una società di revisione legale.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal presente decreto, trovano applicazione per le relazioni relative ai bilanci d'esercizio o consolidati chiusi a decorrere data di entrata in vigore del presente decreto.



7. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto un testo unico delle disposizioni regolamentari già emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, apportando le modifiche necessarie al coordinamento con le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/56/UE.
8. Nelle more dell'emanazione del testo unico di cui al comma 7, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari già emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. Ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore, il Governo può adottare, disposizioni integrative e correttive del presente decreto.

#### ART. 28

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

